



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

Prot. n. 39077
del 19/10/2020

Spett.
Iccrea Banca Spa
Via Lucrezia Romana 41/47
00178 ROMA

Alla cortese attenzione del
Chief Business Officer
Dott. Luca Gasparini

Roma, 16 ottobre 2020

OGGETTO: Convenzione per i finanziamenti bancari erogati dalle banche affiliate e controllate da Iccrea Banca spa alle imprese associate a CONFIDI

Egregio Signore,

facendo seguito alle intese intercorse, ci è pervenuta la Vostra proposta di accordo del 8 ottobre 2020 in relazione alla Convenzione per i finanziamenti bancari erogati dalle banche affiliate e controllate da Iccrea Banca spa alle imprese associate a CONFIDI, che riproduciamo qui di seguito e che sottoscriviamo in segno di totale accettazione.

Cordiali saluti.

CONFESERFIDI SOC. CONS. A.R.L.
Via dei Lilla, 22
97018 Scicli (RG)
CF e P.Iva: 01188660888



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

ACCORDO QUADRO

Tra

Iccrea BANCA S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, R.E.A. di Roma n. 801787, C.F. e N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 04774801007, Società Partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, capitale sociale Euro 1.401.045.452,35 interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5251, in persona del Chief Business Officer Luca Gasparini a ciò debitamente autorizzato, nell'interesse delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane Affiliate e alle altre Banche del Gruppo che aderiscano allo stesso secondo le modalità di seguito indicate (di seguito **ICCREA**)

E

CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L. con sede in Scicli, Via dei Lillà n. 22 Codice Fiscale e Partita IVA 01188660888 in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Bartolomeo Mililli, nato a Scicli, il 26/02/1967, a ciò debitamente autorizzato (di seguito **CONFIDI**)

di seguito congiuntamente definite le Parti o, singolarmente, la Parte.

PREMESSO CHE:

- a. **Iccrea BANCA S.p.A.** è la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, anche in collaborazione con le altre società del gruppo, ha lo scopo prevalente di rendere più completa, intensa ed efficace l'attività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e Artigiane Affiliate, sostenendone e potenziandone l'azione mediante lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza finanziaria e mediante ogni altra idonea iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali delle stesse.
- b. In tale prospettiva, **ICCREA** svolge altresì una funzione di raccordo e coordinamento delle iniziative che possano coinvolgere le Banche anche mediante la formalizzazione di Accordi e Intese con soggetti terzi finalizzati alla promozione presso le stesse, senza alcun obbligo di risultato, di prodotti, servizi e progetti di interesse delle stesse.
- c. Il **CONFIDI** è iscritto all'albo all'Albo ex art. 106 T.U.B. (cd "Albo Unico"), matricola n. 84 e, per il tramite della Federazione Fincredit Confapi aderisce ad **ASSOCONFIDI**, l'associazione che riunisce le Federazioni dei **CONFIDI** di emanazione delle Organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura e cooperazione;
- d. Il **CONFIDI**, quale attività principale, rilascia garanzie al sistema Bancario al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese proprie associate (di seguito "**Garanzie**");
- e. È interesse delle Parti accordarsi per consentire alle imprese associate al **CONFIDI** di accedere a finanziamenti Bancari erogati dalle Banche Affiliate e dalle altre Banche controllate da **ICCREA**, con la garanzia del **CONFIDI** medesimo, secondo le modalità e le condizioni di cui al presente accordo (di seguito "**Accordo Quadro**");

- f. Il CONFIDI ha la possibilità di utilizzare svariati strumenti di mitigazione dei rischi a presidio della garanzia quali sono i Fondi di garanzia o i Fondi rischi di sua diretta gestione, oppure assistere la garanzia con diverse forme di riassicurazione/controgaranzia, tra cui quelle rilasciate dal Fondo di Garanzia per le mPMI ex l. 662/1996 o concesse da altri Istituti o Fondi di Garanzia, regionali, nazionali o sovranazionali, attivi o che saranno attivati in futuro;
- g. I principi e le linee di indirizzo contenuti nell'Accordo Quadro sono stati altresì condivisi tra ASSOCONFIDI e ICCREA;
- h. Il CONFIDI e ICCREA non sono legati da rapporti di collaborazione, interessenze partecipative, dipendenza o rappresentanza che possano in alcun modo inficiare gli imprescindibili caratteri di autonomia e indipendenza delle Parti.

Articolo 1 – Premesse e Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- A) Regolamento delle garanzie rilasciate dal CONFIDI a fronte di finanziamenti ed affidamenti Bancari;
- B) Modello Atto di adesione BANCA;
- C) Forme tecniche e condizioni economiche dei Finanziamenti;
- D) Forme tecniche e condizioni economiche delle Garanzie;
- E) Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "Portale").
- F) Accesso al Fondo di Garanzia per le PMI ex l. 662/1996 costituito presso Medio credito Centrale S.p.A.
- G) Modello per rinuncia al regresso/surroga degli Altri Garanti
- H) Accesso al Fondo per i finanziamenti antiusura ai sensi dell'articolo 15 della Legge 108/1996.

Articolo 2 – Definizioni

2.1 Oltre alle definizioni eventualmente contenute negli articoli che seguono o negli Allegati all'Accordo Quadro, i seguenti termini avranno il significato agli stessi di seguito attribuito:

- "Accordo Quadro"**: il presente accordo, ivi compresi i suoi allegati, tra ICCREA e il CONFIDI;
- "Altre Garanzie"**: tutte le garanzie di natura reale, bancaria, assicurative o personale diverse dalla Garanzia CONFIDI costituite e/o da costituire dall'Impresa e/o da terzi a favore della BANCA Finanziatrice a garanzia del medesimo Finanziamento;
- "BANCA o BANCA Aderente"**: l'istituto di Credito facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che abbia aderito all'Accordo Quadro secondo quanto previsto all'art. 5;
- "BANCA Finanziatrice"**: la BANCA Aderente che eroga il finanziamento;
- "Certificato di Garanzia"**: documento del CONFIDI trasmesso alla BANCA Finanziatrice riportante la garanzia rilasciata in relazione al Finanziamento erogato dalla BANCA Finanziatrice;
- "Cliente/Clienti" o "Impresa/Imprese"**: l'Impresa finanziata dalla BANCA e associata al CONFIDI per la quale il CONFIDI presta la Garanzia e/o Co-garanzia oggetto dell'Accordo Quadro, secondo le modalità e le condizioni di cui al medesimo;
- "Co-garanzia"**: garanzia "diretta", di primo livello, che concorre con un'altra garanzia al pagamento dell'obbligazione nel caso in cui il debitore originario sia inadempiente (cfr. Titolo II,



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

Capitolo 2, Parte prima, Sez. III, paragrafo 5.5, nota 2 di pag. 23 della Circolare n. 263 della BANCA d'Italia del 27 dicembre 2006 e ss.mm.);

"Controgaranzia": copertura concessa da un controgarante. Essa rappresenta una garanzia "indiretta", di secondo livello, che consente alla BANCA Finanziatrice di richiedere al controgarante il pagamento dell'obbligazione nel caso in cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sez. III, paragrafo 5.5, nota 2 di pag. 23 della Circolare n. 263 della BANCA d'Italia del 27 dicembre 2006 e ss.mm.);

"Corrispettivo": importo dovuto dal Cliente al CONFIDI per il rilascio della garanzia che il CONFIDI medesimo rende determinato o determinabile per il Cliente nel rispetto degli obblighi di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari come previsto dalla normativa vigente;

"Domanda": la formale richiesta che il Cliente presenta alla BANCA Finanziatrice per l'ottenimento di un Finanziamento e al CONFIDI per l'ottenimento di una Garanzia sul Finanziamento;

"Fascia di merito di credito": il raggruppamento convenzionalmente definito in funzione della classe di *rischiosità* attribuita in autonomia dalla BANCA Finanziatrice al Cliente in cui viene inserita l'Impresa per la fissazione dello *spread* da applicare al Finanziamento;

"Finanziamento": qualsiasi finanziamento/affidamento alle Imprese erogato/concesso dalla BANCA Finanziatrice e garantito dal CONFIDI;

"Finanziamento a breve termine": le linee di credito a revoca e/o a scadenza di durata non superiore a 18 mesi, anche con piano di ammortamento (PDA) concesse dalla BANCA Finanziatrice al Cliente;

"Finanziamento a medio lungo termine": le linee di credito "a scadenza" la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, concesse dalla BANCA Finanziatrice al Cliente;

"Garanzia Diretta/Prima Richiesta": è una garanzia diretta, a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, a valere sul patrimonio del garante ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., realizzabile tempestivamente mediante un pagamento da parte del CONFIDI, in proporzione alla copertura della garanzia, in relazione al debito esistente alla data di escussione come comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, spese e oneri accessori comunque denominati, fermo restando che tale pagamento non potrà comunque essere superiore all'Importo Massimo Originario Garantito. La Garanzia diretta è conforme ai requisiti stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio rilasciati dagli enti mutualistici, ai sensi della circolare 288 del 3 aprile 2015; la Garanzia del CONFIDI è una garanzia atipica, mutualistica ed onerosa. È atipica in quanto non regolata da Codice civile o leggi speciali che la disciplinino, fermi restando i principi dell'ordinamento italiano. Da un punto di vista giuridico non si prefigura come una fidejussione ma come contratto atipico di garanzia, avendo le caratteristiche proprie di tale tipologia contrattuale (escussione a prima richiesta e rinuncia da parte del garante a sollevare eccezioni di validità ed efficacia relative al rapporto garantito). È mutualistica in considerazione della costituzione e della provenienza delle risorse, giusto art. 13, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326 (c.d. legge CONFIDI). È onerosa in quanto il pagamento di un corrispettivo è a carico del Cliente, ma non è a carico delle BANCA Finanziatrice;

"Garanzia sussidiaria": una garanzia esplicita e irrevocabile, a valere sul patrimonio o segregata su un Fondo rischi monetario indisponibile realizzabile dalla BANCA Finanziatrice solo dopo aver esperito tutte le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali datori di Altre Garanzie, salva la possibilità di corresponsione di un pagamento provvisorio da parte del CONFIDI in relazione al debito esistente alla data di



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

escussione come comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, spese e oneri accessori comunque denominate;

“Importo Massimo Originaria Garantito”: l'importo massimo originario che il CONFIDI, per ogni Finanziamento, potrà essere tenuto a pagare alla BANCA ai sensi dell'Accordo Quadro, così come di volta in volta indicato nel Certificato di Garanzia;

“Inadempimento”: uno dei seguenti eventi:

- a) il mancato pagamento anche parziale da parte del Cliente di una rata di rimborso delle somme finanziate, non regolarizzato entro i termini previsti per l'avvio delle azioni di recupero;
- b) la risoluzione, la revoca o la decadenza dal beneficio del termine esercitata dalla BANCA rispetto al Finanziamento garantito;
- c) il mancato rientro alla scadenza relativa ai Finanziamenti a breve termine senza piano di ammortamento;
- d) l'ammissione del Cliente a procedure concorsuali;
- e) l'escussione del credito di firma rilasciato dalla banca nell'interesse dell'Impresa.

“Organismo di Controgaranzia”: il soggetto che rilascia una Controgaranzia o una Riassicurazione;

“Percentuale della Garanzia”: percentuale del credito complessivo per capitale, interessi, anche di mora, spese e oneri accessori comunque denominate, derivante dal Finanziamento in base alla quale verrà calcolato l'ammontare che il CONFIDI sarà tenuto a pagare alla BANCA Finanziatrice ai sensi dell'Accordo Quadro nei limiti dell'Importo Massimo Originario Garantito;

“Portafoglio Deteriorato”: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze (cfr. Circolare BANCA d'Italia n. 272 (“Matrice dei Conti”) del 30 luglio 2008, Sezione Avvertenze Generali, parte B), paragrafo 2);

“Riassicurazione”: contratto di copertura del rischio di escussione posto in essere tra il CONFIDI ed un altro soggetto, tipicamente il Fondo di Garanzia delle mPMI, altro CONFIDI di secondo grado, le finanziarie regionali o un Fondo di garanzia;

“Variazioni”: qualsiasi modifica degli elementi essenziali del Finanziamento assistito dalla Garanzia del CONFIDI, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazione del soggetto giuridico a cui è stato concesso il Finanziamento; variazioni della periodicità del rimborso o della durata del Finanziamento; moratorie; modifiche delle Altre Garanzie, ecc.;

- 2.2** Le definizioni contenute nell'Accordo Quadro relative a termini al singolare si intenderanno riferite anche al corrispondente termine al plurale e quelle relative al genere maschile si intenderanno riferite anche al genere femminile e viceversa.

Art. 3 – Oggetto

- 3.1** ICCREA si impegna, senza tuttavia assumere un obbligo di risultato, a promuovere in favore delle Banche l'Accordo Quadro che definisce i principi, le condizioni e le linee di indirizzo che regoleranno i rapporti tra le Banche che vi aderiranno ed il CONFIDI, per la concessione di Finanziamenti da parte della BANCA Finanziatrice ai Clienti; per l'erogazione di tali Finanziamenti il CONFIDI rilascerà Garanzia, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 3.2** La BANCA potrà aderire all'Accordo Quadro con le modalità previste al successivo articolo 5 mediante sottoscrizione dell'allegato B) denominato “Atto di adesione BANCA”.
- 3.3** Le Garanzie di cui al primo comma verranno rilasciate nel rispetto delle specifiche disposizioni previste nell'Allegato A), ovvero nell'Allegato F, ovvero nell'Allegato H, dalle quali saranno disciplinate.



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

- 3.4 Resta espressamente inteso che, tenuto conto che ICCREA interviene nel presente atto in qualità di capogruppo non in nome e conto delle Banche Affiliate ma nel loro interesse, in nessun caso la stessa potrà essere chiamata a rispondere, nei confronti del CONFIDI o di terzi, per inadempimenti all'Accordo Quadro o per responsabilità di qualsiasi tipo da esso derivanti imputabili alla BANCA aderente.

Art. 4 – Impegni

- 4.1 Ciascuna BANCA aderente al presente Accordo Quadro e il CONFIDI si impegnano a rispettare le pattuizioni contenute nello stesso e negli allegati secondo i principi della massima buona fede, in totale trasparenza e con la migliore diligenza professionale.
- 4.2 Il CONFIDI assicura alla BANCA Finanziatrice Aderente che si asterrà da qualsiasi condotta che possa determinare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di immagine, per la BANCA Finanziatrice medesima, nello stretto rispetto di tutta la normativa vigente, in particolare in materia di attività di garanzia collettiva dei fidi. La BANCA Finanziatrice Aderente si impegna negli stessi termini nei confronti del CONFIDI.
- 4.3 Le Parti e la BANCA aderente riconoscono che la valutazione del merito di credito delle Imprese, ai fini della concessione della Garanzia e del Finanziamento, rimane esclusivamente ed insindacabilmente in capo rispettivamente al CONFIDI ed alla BANCA, ciascuno per l'attività di propria competenza.
- 4.4 La BANCA e il CONFIDI saranno tenuti a comunicare tutte quelle circostanze di carattere economico, finanziario e patrimoniale di cui abbiano avuto notizia che possano influire sulla concessione della Garanzia e/o del Finanziamento e sulla capacità di rimborso del Cliente.

Articolo 5– Adesione e recesso della BANCA

- 5.1 L'Accordo Quadro si applica alle Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo di cui ICCREA è Capogruppo e alle altre Banche del Gruppo che richiedano l'adesione allo stesso secondo le modalità di seguito indicate.
- 5.2 La richiesta sarà formalizzata mediante dichiarazione di adesione (di seguito, **"Atto di Adesione"**) debitamente sottoscritta digitalmente dalla BANCA aderente in conformità al modello riportato in allegato B) all' Accordo Quadro. L'Atto di Adesione sottoscritto dovrà essere trasmesso tramite PEC da ciascuna BANCA ad ICCREA e al CONFIDI.
- 5.3 L'adesione all'Accordo Quadro da parte della BANCA si perfeziona con la ricezione rispettivamente da parte di ICCREA e/o del CONFIDI della citata comunicazione a mezzo PEC (di seguito, **"Data di Efficacia"**) e, da tale data, ha la medesima durata prevista per l'Accordo Quadro; all'adesione, peraltro, si applicano le medesime disposizioni previste per l'Accordo Quadro dall'art. 6 per quanto attiene alla durata, nonché ai termini e le modalità di rinnovo e recesso.
- 5.4 A decorrere dalla Data di Efficacia, ciascuna BANCA aderente e il CONFIDI assumono reciprocamente gli obblighi ed acquistano i diritti previsti dall'Accordo Quadro ad essi applicabili.
- 5.5 La BANCA potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione da trasmettersi tramite PEC al CONFIDI e p.c. a Iccrea. Non è necessario rispettare il termine di preavviso in caso di giusta causa o giustificato motivo, da esplicitare nella comunicazione di recesso. Parimenti la BANCA potrà immediatamente recedere dall'adesione all'Accordo Quadro quando ciò si renda necessario per disposizione delle competenti Autorità. In relazione ai Finanziamenti in corso alla data di recesso resta in ogni caso fermo l'obbligo della BANCA e del CONFIDI di onorare gli impegni assunti alla suddetta data.



- 5.6** Si intenderà inoltre cessata ad ogni effetto e priva di qualsiasi efficacia l'adesione di una BANCA che non faccia più parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, fermo in ogni caso l'obbligo di onorare gli impegni assunti in relazione ai Finanziamenti in corso alla data di cessazione.

Articolo 6 – Durata e Recesso

- 6.1** L'Accordo Quadro entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle Parti, ha durata fino al 31 dicembre 2021 e, alla scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo comunicazione di disdetta trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
- 6.2** Ad entrambe le Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione da trasmettersi tramite PEC. Parimenti, le Parti potranno immediatamente recedere dall'Accordo Quadro quando ciò si renda necessario per disposizione delle competenti Autorità. Resta in ogni caso l'obbligo di onorare gli impegni assunti in virtù dell'Accordo Quadro in corso alla data di recesso.

Articolo 7 – Riservatezza e Privacy

- 7.1** Le Parti, salvo obblighi di legge o regolamenti o ordini di competenti Autorità, si impegnano a mantenere la massima riservatezza sull'Accordo Quadro e su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, compresi idee, progetti o know-how, relativi alle Parti e/o alla BANCA Finanziatrice aderente e/o al CONFIDI (di seguito, "Dati Riservati"), di cui siano o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o nell'esecuzione dell'Accordo Quadro.
- 7.2** L'obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione dell'Accordo Quadro, fino a quando i dati riservati verranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio.
- 7.3** La BANCA aderente ed il CONFIDI, nell'ambito del trattamento dei dati effettuato in virtù dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei Provvedimenti emanati in materia di privacy dalle Autorità competenti.
- 7.4** La BANCA Aderente ed il CONFIDI si impegnano ad eseguire ogni attività di loro competenza nel pieno rispetto della predetta normativa. Il trattamento dei dati personali oggetto di tale accordo verrà eseguito dalle Parti in qualità di autonomi Titolari, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, per le finalità inerenti all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Art. 8 Antiriciclaggio, trasparenza, usura

- 8.1** La BANCA Aderente al presente Accordo Quadro ed il CONFIDI si impegnano al rispetto delle Norme e dei Regolamenti volti alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al d.lgs. n. 231/07 e s.m.i., ed alle relative disposizioni di attuazione.
- 8.2** Il Confidi si impegna altresì alla comunicazione alla banca di tutti gli elementi necessari al calcolo del tasso effettivo globale di ciascun finanziamento secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti, prima del suo perfezionamento
- 8.3** La BANCA Aderente al presente Accordo Quadro ed il CONFIDI si impegnano al rispetto della normativa sulla trasparenza Bancaria e di ogni altra disposizione emanata tempo per tempo da BANCA d'Italia avente ad oggetto l'attività regolata dal presente Accordo Quadro.



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

Articolo 9 – Marchi

- 9.1** Nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2, Le Parti e la BANCA aderente potranno utilizzare i rispettivi marchi solo previo consenso del legittimo titolare il quale dovrà anche determinare le relative modalità e forme di utilizzo. In relazione a siffatto uso, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo e non trasferibile, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo lo stesso satisfattivo degli interessi specifici e propri di entrambe le Parti in relazione all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
- 9.2** Nessuna iniziativa commerciale che presupponga l'utilizzo dei marchi della BANCA Finanziatrice e/o di ICCREA e/o delle sue controllate potrà essere avviata dal CONFIDI senza la preventiva approvazione della BANCA Finanziatrice e/o di ICCREA. Parimenti, l'avvio di qualsiasi iniziativa commerciale che presupponga l'utilizzo del marchio del CONFIDI non potrà essere avviata dalla BANCA Finanziatrice e/o ICCREA senza la preventiva approvazione del CONFIDI.

Articolo 10 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

- 10.1** In conseguenza dell'inadempimento ad opera di una delle Parti delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro, l'altra Parte potrà intimare per iscritto, di porre rimedio a tale inadempimento entro congruo termine.
- 10.2** Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento entro il termine stabilito, l'altra avrà facoltà di ritenere immediatamente risolto l'Accordo Quadro, fermo restando in ogni caso la persistenza degli obblighi già assunti dal CONFIDI e/o dalle Banche aderenti per i rapporti in essere.
- 10.3** Ciascuna delle Parti potrà dichiarare immediatamente risolto l'Accordo Quadro in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione, qualora l'altra venga sottoposta, anche per propria iniziativa, a procedura concorsuale o posta in liquidazione, ovvero perda, per qualsiasi ragione, i requisiti soggettivi o oggettivi, per lo svolgimento delle rispettive attività. Resta in ogni caso l'obbligo di onorare gli impegni assunti in virtù dell'Accordo quadro in corso alla data di risoluzione.

Articolo 11 – Domicilio Comunicazioni

- 11.1** Ai fini dell'Accordo Quadro le Parti eleggono domicilio, anche per le eventuali notifiche giudiziarie, presso le rispettive sedi legali; eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
- 11.2** Salvo che non sia diversamente previsto, ogni comunicazione richiesta o consentita dall'Accordo Quadro dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alle rispettive sedi legali o al diverso indirizzo che una delle Parti avrà preventivamente comunicato all'altra, ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- ICCREA
PEC: chiefbusiness@pec.iccreabanca.it
 - CONFIDI
PEC: confeserfidi@legalmail.it
- 11.3** Analogamente, salvo che non sia diversamente previsto, le comunicazioni tra la BANCA Aderente ed il CONFIDI dovranno essere effettuate agli indirizzi indicati nei rispettivi Atti di adesione di cui all'Allegato B.

Art. 12– Modifiche all'Accordo Quadro

- 12.1** In qualsiasi momento, ICCREA ed il CONFIDI potranno concordemente ridefinire qualsiasi clausola o condizione dell'Accordo Quadro, ad eccezione di quelle relative alle condizioni



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

economiche dei finanziamenti, che sono di esclusiva pertinenza della BANCA Aderente e del CONFIDI.

- 12.2** Le modifiche introdotte ai sensi del precedente articolo 12.1 saranno comunicate alla BANCA Aderente e si intenderanno tacitamente accettate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, fatta salva la facoltà di quest'ultima di recedere entro il predetto termine di 30 giorni dall'Accordo Quadro, ai sensi del precedente articolo 5.5.

Articolo 13 – Dichiarazioni delle Parti

- 13.1** L'Accordo Quadro non attribuisce ad alcuna delle Parti la qualifica di associato in partecipazione o di joint venturer, né quella di agente o di mandatario, procacciatore di affari dell'altra Parte; per cui nessuna delle Parti dovrà o potrà agire ed in nessun modo rappresentarsi come aventi il potere di agire per conto dell'altra, né potrà o dovrà assumere alcuna obbligazione (e/o rischio commerciale e finanziario) in nome e per conto dell'altra.
- 13.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non comporta per la BANCA affiliata al Gruppo Bancario Iccrea alcun obbligo di adesione allo stesso, né, anche in caso di adesione da parte della BANCA medesima, alcun obbligo per Iccrea e per la stessa di procedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente Accordo Quadro.
- 13.3** Nessuna delle Parti deterrà alcun potere di concludere rapporti in nome e/o per conto dell'altra, né di impegnarla in alcun modo nei confronti di terzi.
- 13.4** Le Parti e la BANCA aderente restano rispettivamente l'una nei confronti dell'altra ed entrambe nei confronti dei terzi, libere da qualsiasi forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall'Accordo Quadro.

Art. 14 – D.Lgs. 231/2001

- 14.1** Le Parti dichiarano di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali compresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati e conformi alle prescrizioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).
- 14.2** Le Parti si impegnano a far sì che nell'esecuzione dell'Accordo Quadro il proprio personale dipendente che venga in contatto con l'altra Parte si conformi alle disposizioni e ai principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001.

Art. 15– Rinvio, Legge applicabile, Controversie e Foro Competente

- 15.1** Per quanto non espressamente previsto nell'Accordo Quadro valgono le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia; l'Accordo Quadro è disciplinato dalla legge italiana.
- 15.2** Qualsiasi controversia tra ICCREA ed il CONFIDI che non possa essere risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione dell'Accordo Quadro o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
- 15.3** Qualsiasi controversia tra la BANCA Aderente ed il CONFIDI che non possa essere risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione dell'Accordo Quadro o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta al Tribunale territorialmente competente in base alla sede legale della BANCA.

Articolo 16 – Disposizioni finali



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

16.1 L'Accordo Quadro supera e sostituisce qualsiasi contratto, accordo, offerta o intesa, scritta o verbale, intercorsa in precedenza tra ICCREA ed il CONFIDI, sullo stesso oggetto. Resta fermo che eventuali impegni vigenti riferiti ai citati contratti, accordi e intese intercorse in precedenza resteranno in vigore fino alla definitiva conclusione delle relative operazioni. Le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati, si applicano esclusivamente alle operazioni di finanziamento poste in essere dalla BANCA aderente e dal CONFIDI successivamente alla data di adesione della BANCA stessa all'Accordo Quadro. Al contrario i Finanziamenti garantiti dal CONFIDI, posti in essere in data anteriore alla data di adesione, saranno regolati dalle disposizioni delle convenzioni in essere alla suddetta data tra la BANCA aderente e il CONFIDI e ciò fino alla scadenza delle rispettive obbligazioni. La nullità che colpisca una o più clausole dell'Accordo Quadro non potrà inficiarne la validità complessiva e, laddove necessario, le Parti si impegnano sin d'ora a stipulare un nuovo Accordo Quadro identico al presente senza la clausola dichiarata nulla o che ha generato la nullità dell'Accordo Quadro, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12.2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti all'inadempimento dell'altra agli obblighi previsti dall'Accordo Quadro non potrà in alcun modo essere interpretata come acquiescenza all'inadempimento o rinuncia ai diritti derivanti da tale inadempimento. Eventuali spese e tributi annessi o dipendenti dall'Accordo Quadro saranno a carico di ciascuna delle Parti in eguale misura. L'Accordo Quadro ed i diritti e gli obblighi che da esso derivano, fatto salvo quanto previsto in relazione all'adesione della BANCA, non sono cedibili a terzi, salvo diverso accordo fra le Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver contribuito in misura paritetica alla formazione dell'Accordo Quadro discutendo e concordando, ad una ad una, tutte le singole clausole, pattuizioni, termini e condizioni contenuti nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati, e che - pertanto - non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 1341 del c.c. Il presente Accordo quadro viene perfezionato mediante scambio di corrispondenza.

Roma, ottobre 2020



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

Allegati:

allegato A - REGOLAMENTO DELLE GARANZIE PRESTATE DAL CONFIDI A FRONTE DI FINANZIAMENTI DELLA BANCA

allegato B - MODELLO ATTO DI ADESIONE BANCA

allegato C - CARATTERISTICHE E FORME TECNICHE FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA DIRETTA O SUSSIDIARIA CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DALLA BANCA

allegato D - CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DIRETTA O SUSSIDIARIA E CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DAL CONFIDI

allegato E - FLUSSI MENSILI E UTILIZZO DEL PORTALE UNICO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

allegato F - ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX L. 662/1996 COSTITUITO PRESSO MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A. DISPOSIZIONI OPERATIVE IN VIGORE DAL 15/3/2019

allegato G - MODELLO PER RINUNCIA AL REGRESSO/SURROGA DEGLI ALTRI GARANTI

allegato H - OPERAZIONI FONDO LEGGE 108/1996

CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L.

ICCREA

CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L.

Via dei Lilla', 22

97018 Scicli (RG)

CF e P.Iva: 01188660888

Luca Gasparini – Chief Business Officer



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

**ALLEGATO "A" ALL'ACCORDO QUADRO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL
CONFIDI**

**REGOLAMENTO DELLE GARANZIE PRESTATE DAL CONFIDI A FRONTE DI FINANZIAMENTI DELLA
BANCA**

PARTE I – OGGETTO E CARATTERISTICHE

Art. 1 – Disposizioni Generali

- 1.1** Il presente Regolamento disciplina modalità e termini ai sensi dei quali la BANCA potrà concedere al Cliente Finanziamenti, sia a breve che a medio /lungo termine, assistiti dalla Garanzia rilasciata dal CONFIDI.
- 1.2** Il Regolamento definisce, inoltre, le diverse tipologie di Garanzia del CONFIDI, il contenuto e la tempistica dei flussi informativi tra la BANCA e il CONFIDI, nonché gli impegni reciproci in relazione all'eventuale inadempimento del Cliente ed alla conseguente escussione da parte della BANCA della Garanzia rilasciata dal CONFIDI.
- 1.3** Il CONFIDI risponde per le Garanzie prestate con (scegliere quanto di interesse in base all'operatività del singolo CONFIDI):
- OPZIONE 1: il proprio patrimonio
 - OPZIONE 2: il proprio patrimonio e i fondi rischi appositamente costituiti
 - OPZIONE 3: i fondi rischi appositamente costituiti
- nei modi e termini indicati nel prosieguo del presente Accordo Quadro.
- 1.4** Con il rilascio della Garanzia il CONFIDI, ferma la solidarietà con il debitore principale e suoi eventuali aventi causa, non assume la veste di confideiussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi nei confronti di questi, quindi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ. La Garanzia del confidi è pertanto prestata solamente in favore della BANCA ed è escutibile solamente da questa (o da altro soggetto cessionario da questa autorizzato); è pertanto altresì escluso il diritto di regresso dei terzi garanti in deroga all'art. 1954 cod. civ. La Banca Finanziatrice farà in modo che gli eventuali terzi garanti che rilasceranno le Altre Garanzie prenderanno parimenti atto che le garanzie dagli stessi sottoscritte non danno luogo a confideiussione con la Garanzia rilasciata dal CONFIDI, rinunciando al diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo, attraverso la sottoscrizione dell'allegato I dell'Accordo Quadro
- 1.5** Il CONFIDI si impegna a rispettare le Normative Comunitarie e Nazionali in materia di aiuti di Stato e a comunicare l'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) all'Impresa, qualora ne ricorrano i presupposti.

PARTE II – GARANZIA DIRETTA E SUSSIDIARIA

Art. 2 - La Garanzia

- 2.1** L'organo deliberante del CONFIDI valuterà, di volta in volta ed a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di prestare la Garanzia (A prima richiesta o Sussidiaria), su ciascuna domanda di finanziamento avanzate dalle Imprese socie.
- 2.2** Fatto salvo per le Garanzie rilasciate ai sensi del successivo articolo 3, il CONFIDI dichiara di prestare la propria Garanzia con tutto il suo patrimonio.



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

- 2.3 La Garanzia è rilasciata dal CONFIDI per un importo massimo garantito di norma non superiore al 80% dell'importo originario di ciascun Finanziamento concesso dalla BANCA a valere sul presente Accordo Quadro. Per le forme tecniche ipotecarie (finanziamenti ipotecari e aperture di credito in c/c assistite da garanzia ipotecaria ecc.) la percentuale è di norma ridotta al 30% dell'importo originario del Finanziamento.
- 2.4 Le percentuali di cui al precedente comma possono essere aumentate in caso di presenza di Controgaranzie/Riassicurazioni a cui accede il CONFIDI (come ad esempio controgaranzia Fondo Centrale, Riassicurazioni FEI, art. 15 legge 108/96 ecc.).
- 2.5 Il CONFIDI rinuncia espressamente, in deroga all'art. 1945 del c.c., ad opporre alla BANCA le eccezioni eventualmente spettanti al Cliente.
- 2.6 Per i Finanziamenti a medio lungo termine e per i Finanziamenti a breve termine con Piano di Ammortamento (PDA), l'efficacia della Garanzia decorre dalla data della relativa erogazione e ha validità fino alla scadenza della Garanzia stessa. L'importo si riduce in proporzione ai rimborsi via via effettuati fino alla scadenza del finanziamento e/o della garanzia, se precedente.
- 2.7 Per i Finanziamenti a breve termine a scadenza senza PDA), l'efficacia della Garanzia decorre dalla data della relativa messa a disposizione dei fondi da parte della Banca ed ha validità fino alla scadenza del Finanziamento e/o della Garanzia, se precedente.
- 2.8 Entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, la Garanzia del CONFIDI copre l'ammontare dell'esposizione – per capitale, interessi, anche di mora calcolati alla data di richiesta di escussione della Garanzia inoltrata dalla BANCA al CONFIDI e, nei modi previsti all'art. 9.1 – per la Percentuale indicata nel Certificato di Garanzia, spese e oneri accessori comunque denominate, purché opportunamente documentate.
- 2.9 Per i Finanziamenti con PDA giunti a scadenza in regolare ammortamento, la Garanzia del CONFIDI decade trascorsi 120 (centoventi) giorni di calendario dalla scadenza della Garanzia ed il CONFIDI resterà liberato dal proprio impegno se non sia intervenuta alcuna richiesta di proroga e/o rinnovo della scadenza originaria e/o comunicazione di inadempimento.
- 2.10 Per i Finanziamenti a breve termine privi di PDA, il CONFIDI considera comunque decaduta la Garanzia qualora siano trascorsi 120 (centoventi) giorni di calendario dalla scadenza della Garanzia stessa se non sia intervenuta da parte della BANCA alcuna richiesta di proroga e/o rinnovo della scadenza originaria, ovvero comunicazione di inadempimento.
- 2.11 La Garanzia rilasciata dal CONFIDI resterà valida ed efficace anche in caso di messa in liquidazione del medesimo o di sua ammissione ad una procedura concorsuale o a procedure aventi effetti analoghi e nei confronti dei suoi successori e aventi causa.

Articolo 3 - Fondo Rischi monetario a valere sulla Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari

- 3.1 In alternativa al rilascio della Garanzia sul proprio patrimonio e anche limitatamente a specifiche operatività, il CONFIDI può garantire i Finanziamenti concessi dalla BANCA a favore delle imprese mediante la costituzione di un apposito Fondo Rischi monetario, di seguito definito "Fondo".
- 3.2 Il CONFIDI, mediante l'accensione di un conto corrente, s'impegna a costituire e a mantenere presso la BANCA il Fondo destinato ad essere utilizzato per la copertura di quanto dovuto dal CONFIDI alla BANCA a fronte delle perdite definitive accertate.
- 3.3 La dotazione del Fondo è costituita da somme di denaro e/o da titoli di Stato o titoli mobiliari similari versati sul suddetto conto corrente vincolato, il citato Fondo sarà alimentato di norma dalle commissioni di garanzia corrisposte dalle imprese Socie al CONFIDI e da eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal CONFIDI stesso. Le somme e i titoli depositati presso la



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

BANCA e costituenti il Fondo sono vincolati a favore della BANCA stessa, a garanzia dei Finanziamenti concessi a valere sulla presente Convenzione. Gli interessi attivi maturati su tali somme di denaro e/o eventuali cedole o dividendi maturati sui titoli depositati rimarranno nella piena disponibilità del CONFIDI. In caso di cessazione della presente Convenzione, la BANCA potrà liberare, proporzionalmente al rimborso dei Finanziamenti garantiti, le somme di denaro e i titoli costituenti il Fondo.

- 3.4** Annualmente la BANCA e il CONFIDI definiranno un “*plafond*” operativo a valere su un rapporto di gearing a valere sulle garanzie rilasciate; l'entità del Fondo esistente al termine di ciascun anno solare e l'insieme delle sofferenze eventualmente manifestatesi sul portafoglio garantito costituiranno riferimento per la determinazione congiunta BANCA/CONFIDI del suddetto plafond. Qualora non si raggiunga un accordo in merito alla determinazione del plafond operativo e nel caso d'incapienza del Fondo manifestatasi nel corso dell'esercizio, la BANCA potrà tenere in sospeso le domande di finanziamento pervenute.
- 3.5** Ferma restando la responsabilità del CONFIDI limitata esclusivamente alla consistenza del Fondo Rischi monetario, in ipotesi d'incapienza del Fondo medesimo, il CONFIDI avrà la facoltà di effettuare dei versamenti integrativi.

Articolo 4 – Forme tecniche di finanziamento e condizioni economiche

- 4.1** Le diverse forme tecniche di finanziamento e le condizioni economiche applicate dalla Banca Finanziatrice e dal CONFIDI ai Clienti saranno oggetto di specifica pattuizione fra Banca (anche attraverso Iccrea ed eventualmente anche per area territoriale) e Confidi.
- 4.2** Le diverse forme tecniche di finanziamento e le condizioni economiche applicate al Cliente dalla BANCA saranno comunicate dalla stessa (anche attraverso Iccrea ed eventualmente anche per area territoriale), utilizzando lo schema di comunicazione di cui all'Allegato C. Salvo diversa disposizione da concordare fra la BANCA ed il CONFIDI, le caratteristiche tecniche (durata, limiti di importo, ammortamento e preammortamento, finalità, etc.) dei Finanziamenti sia a breve che a medio e lungo termine sono comunque quelle riportate nel catalogo prodotti della BANCA, nonché nei fogli informativi della stessa. Le condizioni economiche ivi non espressamente previste sono rimesse alla libera contrattazione fra il Cliente e la BANCA. Le condizioni economiche applicate dal CONFIDI per il rilascio della propria garanzia sono riportate in allegato D.
- 4.3** La BANCA ed il CONFIDI si impegnano ad attenersi alle condizioni economiche concordate, fatta salva la possibilità di praticare condizioni di maggior favore al Cliente.
- 4.4** LA BANCA (anche attraverso Iccrea ed eventualmente anche per area territoriale) e il CONFIDI, in funzione dell'andamento del mercato monetario e finanziario e comunque in ogni altro caso in cui ricorra giustificato motivo, possono apportare modifiche alle forme tecniche e alle condizioni economiche riservate ai Clienti. L'applicazione delle nuove condizioni potrà comunque avvenire solo in data successiva all'invio di apposita comunicazione alla controparte.
- 4.5** La BANCA è impegnata a determinare il tasso effettivo globale di ciascun finanziamento (TEG) e tutti gli altri indici di costo nel rispetto della vigente normativa. A tale scopo, il CONFIDI comunica alla BANCA, prima del perfezionamento di ciascun Finanziamento, dettagliatamente, il corrispettivo per la Garanzia e tutti gli oneri richiesti al Cliente, necessari per il calcolo del TEG per ogni singola garanzia rilasciata.
- 4.6** La BANCA ed il CONFIDI si impegnano al rispetto della normativa sulla Trasparenza, sull'Antiriciclaggio e sull'Usura.
- 4.7** Qualsiasi onere di natura fiscale inerente a ciascun Finanziamento sarà integralmente a carico del Cliente destinatario del Finanziamento stesso.



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

Art. 5 - Istruttoria ed erogazione del Finanziamento

5.1 Presentazione della Domanda:

- 5.1.1** Il Cliente presenta alla BANCA la richiesta di Finanziamento e al CONFIDI la richiesta di rilascio della Garanzia mediante i moduli appositamente predisposti da ciascuno.
- 5.1.2** Nell'ambito delle proprie autonomie e procedure operative, la BANCA ed il CONFIDI svolgono per quanto di propria competenza tutti gli adempimenti normativi (ad es. in materia di "Privacy", "Antiriciclaggio" e "Trasparenza"), senza l'obbligo di svolgere alcun tipo di attività spettante all'altro seppur nel vincolo di fattiva e reciproca collaborazione

5.2 Istruttoria della Domanda:

- 5.2.1** Il CONFIDI e la BANCA procedono in via autonoma all'esame della richiesta secondo le proprie regole e procedure operative. È fatta salva per entrambi la facoltà di richiedere al Cliente ogni ulteriore documentazione valutativa e tecnica ritenuta necessaria ai fini istruttori.
- 5.2.2** Il CONFIDI e la BANCA si impegnano a scambiarsi ogni informazione di carattere economico, finanziario, patrimoniale utile sul Cliente, al fine di facilitare la valutazione dello stesso, previa acquisizione di idonea autorizzazione rilasciata dal Cliente ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.

5.3 Delibera ed erogazione:

- 5.3.1** La decisione della concessione della Garanzia spetta al CONFIDI, mentre quella relativa alla concessione del Finanziamento spetta alla BANCA, rimanendo salva la reciproca piena autonomia di giudizio.
- 5.3.2** Nel caso di delibera preventiva del CONFIDI, la BANCA tempestivamente e comunque di norma entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento del Certificato di Garanzia – assume, a suo insindacabile giudizio, la propria delibera.
- 5.3.3** Nel caso di delibera preventiva della BANCA, il CONFIDI, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa, assume la propria delibera.
- 5.3.4** Il CONFIDI, deliberata la concessione della Garanzia, provvede a trasmettere alla BANCA la seguente documentazione:
 - il Certificato di Garanzia, su supporto elettronico, firmato digitalmente, con riportate le caratteristiche tecniche del Finanziamento assistito dalla propria Garanzia, l'importo nominale, l'importo massimo garantito, la percentuale di Garanzia prestata, la durata e/o la scadenza del Finanziamento e della Garanzia, le condizioni accessorie previste;
 - specifiche indicazioni (natura, normativa di riferimento, regolamentazione, etc.) in ordine all'eventuale assoggettamento della Garanzia del CONFIDI, alla Controgaranzia/Riassicurazione di specifici Enti o Fondi come previsto al successivo articolo 13 del presente Regolamento;
 - conteggio analitico dei corrispettivi dovuti per il rilascio o la conferma della Garanzia prestata dal CONFIDI, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di usura, oltre alle autorizzazioni irrevocabili di addebito disposte dal Cliente a favore del CONFIDI e per le quali la BANCA è impegnata ad eseguire le indicazioni ivi riportate o previste dall'Accordo Quadro, se già non trasmesse in precedenza.
- 5.3.5** Nel caso di delibera positiva, la BANCA deve inviare a mezzo mail o PEC al CONFIDI idonea comunicazione, con l'indicazione dell'avvenuta delibera contenente le seguenti indicazioni: forma tecnica del Finanziamento, importo, durata, percentuale di Garanzia richiesta, data della delibera, dettaglio delle Altre Garanzie accessorie reali o personali con



relativi limiti di copertura. Il CONFIDI verificherà l'omogeneità dei contenuti della stessa con la propria delibera e:

- a). se l'importo e la durata comunicati dalla Banca sono uguali o inferiori a quelli deliberati dal Confidi, dopo aver provveduto, laddove necessario, agli eventuali, opportuni adeguamenti, ne darà comunicazione alla BANCA ed al Cliente;
- b). se l'importo e la durata comunicati dalla Banca sono maggiori di quelli deliberati dal Confidi, la validità dell'originario certificato di garanzia dovrà essere confermata dal Confidi medesimo, ovvero lo stesso potrà deliberarne uno nuovo in sostituzione.

5.3.6 Entro 90 giorni dalla delibera di Garanzia da parte del CONFIDI, la BANCA deve informare il CONFIDI dell'avvenuta erogazione del Finanziamento, comunicandone tutte le caratteristiche tecniche e i seguenti dati:

- a. Per i Finanziamenti a breve termine senza PDA,
 - importo, data messa a disposizione, tasso di interesse applicato (con specifico dettaglio del parametro di riferimento e dello spread), condizioni accessorie applicate, durata, data di scadenza;
 - fascia di merito di credito corrispondente, contenuta nell'Accordo Quadro;
 - dettaglio delle Altre Garanzie accessorie che assistono il Finanziamento garantito dal CONFIDI.
- b. Per Finanziamenti a medio lungo termine e per i Finanziamenti a breve termine con PDA,
 - importo, durata, data valuta erogazione e di scadenza tasso di interesse applicato (con specifico dettaglio del parametro di riferimento e dello spread), condizioni, condizioni accessorie applicate;
 - piano di ammortamento con distinzione tra quota capitale e quota interessi;
 - fascia di merito di credito corrispondente, contenuta nell'Accordo Quadro;
 - dettaglio delle Altre Garanzie accessorie, che assistono il Finanziamento garantito dal CONFIDI.

5.3.7 Per i Finanziamenti c.d. "a stato di avanzamento lavori", il termine previsto al precedente comma 5.3.6 deve intendersi riferito alla prima erogazione parziale.

5.3.8 La BANCA e il CONFIDI si impegnano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione del mancato accoglimento, anche parziale, della Domanda.

5.3.9 La Garanzia rilasciata dal CONFIDI si perfeziona all'atto dell'erogazione e/o messa a disposizione del Finanziamento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.2.

5.3.10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 5.3.5 lett. b), qualora la BANCA decida di concedere al Cliente, un Finanziamento per importi eccedenti quello deliberato dal CONFIDI, il rischio resta a suo esclusivo carico limitatamente all'importo eccedente quello deliberato dal CONFIDI medesimo.

5.3.11 La BANCA, con cadenza mensile e secondo quanto previsto nell'All. E), si impegna a fornire al CONFIDI le informazioni indicate in dettaglio nel citato All. E).

Art. 6 – Altre Garanzie

6.1 Ferma restando la facoltà della BANCA di acquisire le Altre Garanzie ritenute più opportune, la BANCA ed il CONFIDI, in fase di istruttoria di concessione rispettivamente del finanziamento e della garanzia, possono concordare l'acquisizione di specifiche garanzie accessorie a copertura del rischio in funzione del merito di credito del Cliente.

6.2 La BANCA si obbliga ad acquisire le Altre Garanzie che il CONFIDI abbia indicato nel Certificato di Garanzia.



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

- 6.3** Le eventuali garanzie, reali o personali, offerte dal Cliente o da terzi, aggiuntive alla Garanzia del CONFIDI si intendono in ogni caso esplicitamente estese anche alla quota di rischio assunto dal CONFIDI relativamente al Finanziamento
- 6.4** La BANCA ed il CONFIDI si danno reciprocamente atto che, a seguito del rilascio della Garanzia a favore della BANCA, il CONFIDI non assume la veste di confideiussore nei confronti degli eventuali altri coobbligati e/o soggetti che hanno rilasciato Altre Garanzie, dovendosi ritenere escluso nei confronti di questi ogni vincolo di solidarietà ed essendo, in ogni caso, espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ.
- 6.5** Ogni garanzia rilasciata dal CONFIDI è pertanto atipica e prestata solamente in favore della BANCA, che è l'unico soggetto legittimato ad escuterla; in deroga agli artt. 1949 e 1954 cod. civ., quindi, è espressamente escluso il diritto di regresso e/o di surroga e/o di rivalsa nei confronti del CONFIDI da parte degli eventuali altri coobbligati e/o soggetti che hanno rilasciato Altre Garanzie.
- 6.6** In relazione a quanto precede, la BANCA si impegna a fare sì che tutti gli eventuali coobbligati e/o soggetti che hanno rilasciato Altre Garanzie sottoscrivano l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato G, nell'ambito della quale gli stessi:
- prendano atto che le garanzie dagli stessi sottoscritte non danno luogo a confideiussione con la garanzia rilasciata dal CONFIDI e che le medesime siano rilasciate anche nell'interesse del confidi;
 - rinuncino espressamente, anche in deroga all'art. 1954 e seguenti cod. civ., e con effetto immediato, a qualsiasi azione di surrogazione e/o azione di regresso e/o azione di rivalsa verso il CONFIDI, nonché verso i soci di quest'ultimo.

Art. 7 – Incasso del Corrispettivo del Confidi

- 7.1** Previa specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente al Confidi, la BANCA effettua il pagamento del Corrispettivo dovuto dal Cliente per il rilascio della Garanzia a favore del CONFIDI con le modalità da quest'ultimo indicate nel presente Accordo Quadro e/o nel Certificato di garanzia.
- 7.2** Il CONFIDI comunica tempestivamente alla BANCA l'eventuale mancata riscossione della commissione consortile, al fine di consentire alla stessa di effettuare, anche direttamente, il pagamento dovuto da parte del Cliente, per il rilascio della garanzia e al fine di evitare l'ipotesi di decadenza della garanzia di cui al successivo art. 14.1 lett. b).

Art. 8 - Variazioni successive al rilascio della Garanzia

- 8.1** In caso di Variazioni successive al rilascio della Garanzia, la BANCA richiede al CONFIDI, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18, con comunicazione scritta tramite PEC, l'accettazione preventiva delle stesse. Il CONFIDI, a sua volta, fornisce risposta scritta, tramite PEC, previa assunzione di apposita delibera.
- 8.2** In caso di estinzione anticipata del Finanziamento la BANCA deve provvedere alla comunicazione della stessa al CONFIDI entro 90 (novanta) giorni di calendario.

Art. 9 - Escussione della Garanzia

- 9.1** In caso di Inadempimento del Cliente) la BANCA per l'attivazione della Garanzia, dovrà avviare le azioni di recupero nei termini di seguito indicati:
- *nel caso di Finanziamenti a breve termine con PDA* o nel caso Finanziamenti a medio lungo termine: entro e non oltre 12 (dodici) mesi dal primo Inadempimento,
 - *Nel caso di Finanziamenti a breve termine senza PDA*: entro e non oltre 120 (centoventi) giorni di calendario dalla scadenza dei Finanziamenti stessi.
- Per "avvio delle azioni di recupero" si intende:



- a) nel caso di operazioni che presentano un PDA, l'invio al Cliente, da parte della BANCA, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria, costituita da rate insolute, capitale residuo, interessi, anche di mora, spese e penali comunque denominate;
- b) nel caso di operazioni che non presentano un PDA, l'invio al Cliente, da parte della BANCA, della richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto a fronte della revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza o del mancato rientro dell'affidamento alla data di scadenza dell'operazione stessa, costituito da rate insolute, capitale residuo, interessi, anche di mora, spese e penali comunque denominate;
- c) nei casi di cui alle precedenti lettere, anche:
 - i. il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita;
 - ii. l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita.

L'avvio delle azioni di recupero deve essere comunicato per conoscenza al CONFIDI.

9.2 Richiesta di escussione della Garanzia

- 9.2.1** Trascorsi 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di avvio delle azioni di recupero di cui all'articolo 9.1 senza che sia intervenuto il pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto alla BANCA, la BANCA può richiedere al CONFIDI l'escussione della Garanzia.
- 9.2.2** La BANCA escute la Garanzia del CONFIDI mediante invio allo stesso di una richiesta di escussione, indicando gli estremi per il versamento delle somme richieste e dettagliando, alla data della stessa e nella misura prevista al precedente art. 2, gli importi oggetto di escussione, costituiti da eventuali rate/canoni insoluti, capitale residuo, interessi, anche di mora calcolati al tasso previsto dal contratto, spese e penali oneri accessori comunque denominate, suddivisa fra differenti Finanziamenti assistiti da Garanzia del CONFIDI.
- 9.2.3** Alla richiesta di cui al comma 9.2.2 dovrà essere allegata la seguente documentazione, qualora non precedentemente già trasmessa al CONFIDI:
 - copia della delibera di concessione del Finanziamento;
 - copia del contratto di Finanziamento;
 - (solo per i Finanziamenti a medio lungo termine) copia dell'atto di erogazione, se non compreso nel contratto di Finanziamento, sottoscritto dal Cliente;
 - (solo per i Finanziamenti a medio lungo termine) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze, sottoscritto dal Cliente;
 - riepilogo dell'esposizione per ciascun finanziamento garantito dal Confidi
 - copia dell'atto di avvio delle procedure di recupero con le relative ricevute di inoltro/ consegna, con indicazioni degli atti intrapresi e delle eventuali somme già recuperate.
- 9.2.4** La BANCA si impegna a prestare la propria collaborazione al CONFIDI per fornire ulteriori dati o documentazione in suo possesso che dovessero essere richiesti da Organismi di Controgaranzia.
- 9.2.5** In ogni caso la garanzia prestata dal CONFIDI non potrà essere escussa per un importo superiore all'ammontare massimo garantito al momento dell'erogazione del Finanziamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.4.
- 9.2.6** Ai fini delle somme dovute fanno fede, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della BANCA.



Art. 10 - Pagamento della Garanzia a prima richiesta

- 10.1** Per la Garanzia a prima richiesta, entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'avvenuta richiesta di escussione della Garanzia, il CONFIDI corrisponde alla BANCA a titolo solutorio un importo pari a quanto dovuto per la Garanzia prestata, entro il limite dell'Importo Massimo Originario Garantito e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 9.
- 10.2** Negli stessi termini indicati al precedente articolo 10.1, in alternativa al versamento integrale da parte del CONFIDI di quanto dovuto alla BANCA, la BANCA ed il CONFIDI potranno concordare il versamento a titolo di congruo anticipo, di una somma di denaro che di norma ammonta a un importo non inferiore al 60% (sessanta per cento) del credito in quel momento vantato verso il CONFIDI. Detto importo è determinato dalla BANCA in considerazione delle perdite sperimentate in passato per casi analoghi, ovvero, in mancanza di elementi utili a tal fine, sulla base delle valutazioni di massima, basate su dati pertinenti acquisibili sul territorio di competenza (ad esempio: valore degli immobili, tempi di esaurimento delle procedure di esecuzione immobiliare dei Tribunali rilevanti). Esaurita la procedura di recupero, ovvero qualora la BANCA abbandoni la stessa, in quanto non ritenuta più conveniente, il CONFIDI procederà entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla richiesta di escussione a saldo della BANCA al pagamento in suo favore, entro il limite dell'Importo Massimo Originario Garantito e nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 9. di quanto ancora dovuto per la Garanzia prestata.
- 10.3** Il termine di 90 giorni per effettuare il pagamento ai sensi dei precedenti commi 10.1 e 10.2 si interrompe in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del CONFIDI alla BANCA e riprende dal momento di ricezione delle stesse da parte del CONFIDI medesimo.
- 10.4** Nel caso in cui, immotivatamente, il CONFIDI non effettui nei termini previsti dal presente articolo il pagamento di quanto dovuto alla BANCA per la Garanzia prestata, sarà tenuto a corrispondere alla BANCA medesima, sulle somme dovute e non pagate per il ritardato pagamento, anche gli interessi convenzionali determinati in misura pari a quella applicata al Cliente e calcolati a decorrere dalla suddetta scadenza.

Art. 11 - Pagamento della Garanzia Sussidiaria

- 11.1** Per la Garanzia sussidiaria, esaurite le procedure di recupero, stragiudiziali e giudiziali, nei confronti del Debitore e degli eventuali datori di Altre Garanzie, la BANCA determina la perdita definitiva accertata e comunica la quota di perdita finale a carico del CONFIDI, mediante PEC, come dettagliato all'art. 9.
- 11.2** In tal caso, il CONFIDI, effettuate le opportune verifiche, procede entro 90 (novanta) giorni di calendario al pagamento in favore della BANCA, entro il limite dell'Importo Massimo Garantito e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 8.
- 11.3** Il termine di 90 giorni per effettuare il pagamento ai sensi del precedente comma 10.2 si interrompe in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del CONFIDI alla BANCA e riprende dal momento di ricezione delle stesse da parte del CONFIDI medesimo.
- 11.4** Nel caso in cui, immotivatamente, il CONFIDI non effettui nei termini previsti dal presente articolo il pagamento di quanto dovuto alla BANCA per la Garanzia prestata, sarà tenuto a corrispondere alla BANCA medesima, sulle somme dovute e non pagate per il ritardato pagamento, anche gli interessi di convenzionali determinati in misura pari a quella applicata al Cliente e calcolati a decorrere dalla suddetta scadenza.

Art. 12 - Effetti del pagamento ed azioni di recupero



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

- 12.1** Fino all'integrale e definitivo pagamento da parte del CONFIDI di quanto dovuto alla BANCA in forza della Garanzia prestata, la BANCA cura ogni azione di recupero del credito sia in sede giudiziale che stragiudiziale, dando informativa al CONFIDI.
- 12.2** Il CONFIDI, ritenendo approvato l'operato della BANCA e dato per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica, conferisce fin d'ora mandato irrevocabile alla BANCA per lo svolgimento delle azioni di recupero nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti e/o coobbligati.
- 12.3** Nel valutare l'opportunità di dare corso ad azioni di recupero dei crediti e nell'esperire le stesse, la BANCA agirà secondo i propri criteri di diligenza professionale, riservandosi anche la facoltà di non promuovere o di abbandonare dette azioni in presenza di situazioni di non convenienza sotto il profilo economico, tenuto anche conto dei costi connessi alle iniziative legali di recupero. In tali casi la BANCA provvederà ad inviare opportuna informativa al CONFIDI, il quale sarà tenuto ad effettuare il versamento a saldo della quota a proprio carico.
- 12.4** La BANCA e/o i suoi eventuali mandatari, previa autorizzazione del CONFIDI, potranno definire eventuali accordi transattivi con il Cliente e gli eventuali garanti e/o coobbligati, con le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune.
- 12.5** Nell'ipotesi in cui la BANCA ravvisi l'opportunità di non proseguire o promuovere azioni di recupero, su espressa richiesta del CONFIDI, entro i 30 giorni successivi all'integrale e definitivo pagamento lo surrognerà nei propri diritti nei confronti del Cliente e di eventuali terzi garanti nei limiti dell'importo escusso a saldo, purché tale surrogazione non sia pregiudizievole per la BANCA e non comporti, tra l'altro, il rischio di revoca o dichiarazione di inefficacia dei pagamenti da questa eventualmente ricevuti dal Cliente sotto qualsiasi forma tecnica. A tal fine, in presenza dei presupposti di cui sopra ed a seguito di espressa richiesta del CONFIDI, la BANCA gli metterà a disposizione la documentazione relativa alla specifica linea di credito oltre a tutti gli atti e titoli acquisiti.
- 12.6** Una volta effettuato il pagamento integrale e definitivo delle somme dovute e nei limiti di quanto effettivamente versato alla BANCA, il CONFIDI avrà diritto di rivalersi sul Cliente e sugli eventuali coobbligati e/o soggetti che hanno rilasciato Altre Garanzie per le somme pagate e sarà pertanto automaticamente surrogato, nel diritto di credito della BANCA, in tutti i diritti anche di garanzia per le Altre Garanzie ed in tutte le azioni spettanti alla BANCA stessa nei confronti dell'Impresa e degli eventuali coobbligati e/o soggetti che hanno rilasciato Altre Garanzie (siano esse garanzie ipotecarie, o personali, o relative ad altre tipologie di garanzia sia tipiche che atipiche). La BANCA si impegna a prestare la massima collaborazione per la piena esecuzione della presente pattuizione.
- 12.7** A seguito dell'avvenuto e integrale pagamento a titolo definitivo alla BANCA di quanto dovuto per la Garanzia prestata, il CONFIDI potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di:
- Consentire che la BANCA prosegua - con la diligenza professionale di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. e con obbligo di osservare ogni possibile cautela per la salvaguardia dei diritti di surroga e di rivalsa del CONFIDI - ogni attività di recupero e/o azione giudiziaria necessaria e opportuna per il recupero anche del credito vantato dal CONFIDI. È convenuto che tali diritti di surroga e rivalsa concorreranno a parità di grado rispetto alla residua esposizione vantata dalla BANCA ed a tali effetti la BANCA sarà obbligata a proseguire anche nell'interesse del CONFIDI le azioni giudiziarie di recupero, operando a tale specifico riguardo in sua legittima sostituzione processuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ. Le spese sostenute sin dall'avvio delle azioni di recupero e fino alla loro conclusione sono ripartite fra BANCA e CONFIDI in proporzione alla garanzia rilasciata dal CONFIDI alla BANCA.



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

- Agire autonomamente e direttamente nei confronti del Cliente e/o degli eventuali coobbligati e/o soggetti che hanno rilasciato Altre Garanzie.-In tal caso, il CONFIDI, in forza della garanzia pagata alla BANCA ed in ragione dei diritti di surroga spettanti i e la BANCA effettuano le azioni di recupero in proprio e ciascuno per la propria parte di credito vantato nei confronti dell'Impresa e degli eventuali terzi garanti e/o coobbligati.-Le spese sostenute per le azioni di recupero del credito saranno a carico e saranno recuperate da ciascuna parte secondo la propria spettanza.
- 12.8** La BANCA può, altresì, conferire mandato con rappresentanza a terzi a banche/società specializzate nel recupero crediti, professionisti esterni di fiducia – per la gestione dei crediti vantati nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti e/o coobbligati in sede giudiziale e stragiudiziale.
- 12.9** La BANCA, semestralmente su richiesta del CONFIDI, provvede a comunicare l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili nonché lo stato delle azioni intraprese nei confronti del Cliente e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero.
- 12.10** Le somme che, durante e/o al termine delle azioni di recupero, dovessero essere recuperate dalla BANCA in relazione ai Finanziamenti assistiti da Garanzia del CONFIDI saranno ripartite tra la BANCA ed il CONFIDI tenuto conto dell'ammontare percentuale della Garanzia prestata dal CONFIDI e saranno riaccreditate al CONFIDI medesimo entro 90 giorni dalla data del recupero delle stesse.
- 12.11** Nel caso in cui le somme recuperate siano riferite a crediti derivanti sia da Finanziamenti assistiti da Garanzia del CONFIDI sia da Finanziamenti non assistiti, la ripartizione delle somme recuperate avverrà proporzionalmente tra l'importo del credito non garantito e l'importo del credito garantito dal CONFIDI, salvo diversa disposizione del Debitore. restando altresì inteso che sarà ad esclusivo beneficio della BANCA il ricavato della escussione di garanzie che assistono solo il credito della BANCA stessa non garantito dal CONFIDI.
- 12.12** Nella determinazione della quota residua di perdita finale a carico del CONFIDI, le spese legali, opportunamente documentate, sono assunte proporzionalmente tra la BANCA ed il CONFIDI, entro il limite dell'Importo massimo garantito.

Art. 13 - Cogaranzie e Controgaranzie

- 13.1** In materia di protezione del rischio, il CONFIDI dichiara che le Garanzie potranno essere assistite da Controgaranzie e/o Riassicurazioni previste da organismi e fondi di garanzia pubblici e privati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Fondo di garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, FEI, BEI, Fondo interconsortile, ecc.).
- 13.2** Il CONFIDI comunica tempestivamente alla BANCA l'ammissione alla Controgaranzia/Riassicurazione.
- 13.3** In ogni caso, laddove la pratica abbia beneficiato di Riassicurazioni o Controgaranzie, dovranno intendersi operative le modalità previste dai regolamenti degli Organismi di Controgaranzia per il mantenimento delle Riassicurazioni o Controgaranzie e i termini e le clausole del Regolamento si applicano, in quanto compatibili.
- 13.4** Le Parti si impegnano a rispettare i regolamenti o le disposizioni operative degli Organismi di Controgaranzia/Riassicurazione, tempo per tempo vigenti, per quanto di loro competenza. In particolare, la BANCA si impegna a rispettare tali previsioni in maniera tale da permettere al CONFIDI di adempiere in maniera corretta e tempestiva alle previsioni contenute nei regolamenti/disposizioni operative degli Organismi di Controgaranzia tempo per tempo vigenti. A



tal proposito, il CONFIDI si impegna a portare a conoscenza della BANCA i regolamenti degli Organismi di Controgaranzia che non fossero già nella disponibilità della BANCA medesima.

- 13.5** In particolare, in caso di controgaranzia FEI, la BANCA riconosce e consente l'accesso ai documenti relativi alla controgaranzia al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), agli agenti del FEI, alla Corte dei Conti della Comunità Europea (CCE), alla Commissione e gli Agenti della Commissione compreso l'OLAF (gli Agenti), alla BEI e a ogni altra istituzione e organismo dell'Unione Europea che abbia il diritto di effettuare controlli e di verificare l'utilizzo della controgaranzia e a qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato dalla legge vigente a svolgere attività di revisione contabile e controllo. La BANCA consente al FEI, ai suoi Agenti ed ai soggetti predetti di controllare le sue attività aziendali, i suoi libri e i suoi registri. Poiché questi controlli possono includere ispezioni in loco, la BANCA consente l'accesso ai suoi locali durante il normale orario di lavoro.
- 13.6** Per quanto riguarda la complessiva e reciproca gestione dei finanziamenti con garanzia del CONFIDI assistita dalla Riassicurazione/Controgaranzia del Fondo di Garanzia delle mPMI, si rinvia ai contenuti dell'allegato F le cui norme prevalgono su quelle del presente Regolamento, qualora in contrasto.

Art. 14- Decadenza e inefficacia della Garanzia

- 14.1** La Garanzia prestata dal CONFIDI perde definitivamente efficacia e deve quindi considerarsi come mai prestata, qualora si verifichino le seguenti inadempienze:
- a) mancato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti a carico della BANCA all'articolo 5 e 18 del presente Regolamento;
 - b) mancata riscossione e/o accredito del Corrispettivo dovuto dal Cliente per la Garanzia, qualora entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla richiesta da parte del CONFIDI di cui al precedente articolo 7.2 la BANCA aderente non vi abbia provveduto;
 - c) mancata acquisizione da parte della BANCA delle eventuali Altre Garanzie indicate nella delibera di concessione del Finanziamento o nel Certificato di Garanzia e/o la loro successiva modifica senza consenso scritto da parte del CONFIDI;
 - d) mancata acquisizione, da parte della BANCA, della preventiva autorizzazione del CONFIDI rispetto a Variazioni sul Finanziamento garantito;
 - e) perfezionamento di accordi transattivi da parte della banca senza il consenso o malgrado il dissenso del confidi
 - f) inosservanza da parte della BANCA delle modalità di escussione della Garanzia di cui all'art. 9;
 - g) in merito ai soli Finanziamenti Cogarantiti e/o Controgarantiti/Riassicurati: inosservanza da parte della BANCA delle specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari previste dai regolamenti degli Organismi di Controgaranzia che consentano al CONFIDI di mantenere l'efficacia della Controgaranzia/Riassicurazione, a condizione che il CONFIDI abbia portato a conoscenza della BANCA i regolamenti degli Organismi di Controgaranzia che non fossero già nella disponibilità della BANCA stessa.

In tutti gli altri casi, la garanzia prestata mantiene la propria efficacia, con ciò rinunciando il CONFIDI ad ogni e qualsiasi eccezione nei confronti della BANCA.

Articolo 15 – Finanziamenti Legge 108/1996

I finanziamenti denominati "Finanziamenti Antiusura" di cui all'articolo 15 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'Allegato H all'Accordo Quadro.



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Decorrenza e validità del Regolamento

- 16.1** Le operazioni perfezionate successivamente all'adesione della BANCA all'Accordo Quadro saranno regolate ai sensi dello stesso.
- 16.2** L'adesione della BANCA all'Accordo Quadro comporta l'automatica risoluzione consensuale ex art. 1372 cod. civ. delle convenzioni con il CONFIDI tempo per tempo stipulate, anche per il tramite delle Federazioni locali di appartenenza, fermo quanto disposto dal comma seguente.
- 16.3** Rimarranno regolate dalle convenzioni preesistenti le garanzie già rilasciate dal CONFIDI ai sensi delle stesse.

Art. 17 - Cessione a terzi del credito e della garanzia

- 17.1** La BANCA, previa informativa al CONFIDI, potrà effettuare la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del TUB. In tal caso la BANCA assicura, eventualmente anche per il tramite del soggetto cessionario, il rispetto degli obblighi di informativa al CONFIDI, stabiliti nel presente Regolamento e comunica al CONFIDI, entro 4 (quattro) mesi dal perfezionamento della cessione, gli estremi dell'avvenuta cessione e l'elenco dettagliato delle posizioni cedute.
- 17.2** Anche il CONFIDI, previa informativa alla BANCA, potrà effettuare la cessione a terzi della garanzia, per le quali ha effettuato il pagamento a titolo definitivo alla BANCA medesima, anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del TUB. In tal caso il CONFIDI si impegna al rispetto degli obblighi di informativa alla BANCA stabiliti nel presente Regolamento ed a comunicare alla BANCA gli estremi dell'avvenuta cessione della garanzia e l'elenco dettagliato delle Garanzie cedute entro i successivi 4 (quattro) mesi.
- 17.3** La BANCA e/o il CONFIDI dovranno curare che il cessionario si assuma tutti i diritti e gli obblighi facenti capo all'Accordo Quadro, eventualmente anche attraverso una specifica corrispondenza che consenta al cessionario di assumere tutti i diritti e gli obblighi facenti capo allo stesso.

Art. 18 – Modalità di comunicazione fra BANCA e CONFIDI

- 18.1** Le comunicazioni poste in essere tra la BANCA e il CONFIDI in esecuzione dell'Accordo Quadro, nonché l'inoltro della documentazione relativa, anche laddove diversamente stabilito, possono essere effettuate ai sensi di quanto previsto dall'Allegato E - Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. In particolare, i documenti, le comunicazioni, i dati presenti e le funzionalità del Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono riconosciute dalla BANCA e dal CONFIDI pienamente idonei ad ottemperare a quanto previsto dall'Accordo Quadro, con specifico riferimento alle previsioni di cui agli Allegati A, F e I.
- 18.2** Il CONFIDI si impegna ad utilizzare il Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e ad alimentarlo per quanto di sua competenza.
- 18.3** Uno specifico manuale di funzionamento del Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea viene reso disponibile al CONFIDI che sarà abilitato all'interno del Portale medesimo.
- 18.4** La BANCA ed il CONFIDI convengono che, in qualunque caso di mancato funzionamento dell'apposita procedura informatica Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, potranno essere utilizzati, in luogo dei flussi telematici, altre modalità di comunicazione (PEC), che comunque contengano le stesse informazioni stabilite.
- 18.5** Ulteriori opportune procedure e modalità potranno essere definite di comune accordo attraverso appositi protocolli aggiuntivi al presente Accordo Quadro.



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

18.6 Nelle more dell'attivazione del Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, le comunicazioni dovranno avvenire tra la BANCA ed il CONFIDI attraverso l'invio tramite PEC.

ALLEGATO "B" ALL'ACCORDO QUADRO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL
CONFIDI

MODELLO ATTO DI ADESIONE BANCA



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

[LUOGO], [DATA]

Spettabili

Iccrea BANCA S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47

PEC: chiefbusiness@pec.iccreabanca.it

CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L. con sede in Scicli, Via dei Lillà n. 22

PEC: confeserfidi@legalmail.it.

Oggetto: Adesione all'Accordo Quadro stipulato tra ICCREA e CONFIDI _____ del ____/____/____

La BANCA iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea BANCA S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento – con sede legale in Via, codice ABI n. iscritta al n. del Registro delle Imprese di, CF, società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea P.IVA n. 15240741007, autorizzata ad operare in Italia ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "T.U.B."), in persona del Signor a ciò debitamente autorizzato in forza di (di seguito, "**BANCA**"),

PREMESSO CHE

- La BANCA, mediante sottoscrizione del Contratto di Coesione, ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, costituito ai sensi degli artt. 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario "TUB"), avente quale Capogruppo Iccrea BANCA S.p.A.;
- ICCREA e il CONFIDI hanno sottoscritto in data un Accordo Quadro (di seguito, "**Accordo Quadro**"), che definisce le linee di indirizzo per la concessione da parte delle Banche affiliate di finanziamenti, garantiti dal CONFIDI, a Clienti associati ai CONFIDI medesimi che ne facciano richiesta;
- l'adesione all'Accordo Quadro comporta l'automatica applicazione alla BANCA di tutti i termini e le condizioni previsti nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati;
- la BANCA ha ricevuto copia dell'Accordo Quadro stipulato tra ICCREA e il CONFIDI e ha preso atto di quanto in esso convenuto;
- la BANCA intende aderire all'Accordo Quadro, accettando ogni condizione ivi prevista;
- Con l'adesione all'Accordo Quadro da parte della BANCA, la stessa ed il CONFIDI si impegnano a regolare le nuove operazioni sulla base delle disposizioni tutte contenute nell'Accordo Quadro e relativi allegati; di converso, le operazioni poste in essere in data anteriore rispetto alla data di adesione della BANCA all'Accordo Quadro saranno regolate dalle



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

disposizioni delle Convenzioni in essere a quella data tra la BANCA e il CONFIDI, fino alla naturale scadenza delle rispettive obbligazioni.

Tutto ciò premesso, la BANCA come sopra rappresentata

DICHIARA

- di aver letto e di ben conoscere le disposizioni e le prescrizioni tutte contenute nell'Accordo Quadro stipulato tra ICCREA ed il CONFIDI e, conseguentemente, di aderire all'Accordo Quadro stesso accettando tutte le condizioni in esso previste;
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni e previsioni contenute nell'Accordo Quadro e relativi allegati;
- che applicherà ai Finanziamenti erogati ai sensi dell'Accordo Quadro le condizioni economiche specificate nel modulo allegato alla presente dichiarazione (Allegato C all'Accordo Quadro - "Forme tecniche e condizioni economiche dei finanziamenti").

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dell'Accordo Quadro le comunicazioni ad essa rivolte devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Indirizzo, CAP, Comune:

Telefono:

E-mail:

PEC:

Referente dell'Accordo Quadro:

Il presente atto di adesione firmato digitalmente, unitamente alla copia dell'Accordo Quadro, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata rispettivamente ad ICCREA (chiefbusiness@pec.iccreabanca.it) ed al CONFIDI (confeserfidi@legalmail.it).

lì _____,

(Timbro e firma della BANCA)

**ConfeserFIDI**

Società Finanziaria art. 106 TUB

**ALLEGATO "C" ALL'ACCORDO QUADRO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL
CONFIDI**

**CARATTERISTICHE E FORME TECNICHE
FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA DIRETTA O SUSSIDIARIA
CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DALLA BANCA**

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

La BANCA applica le seguenti condizioni economiche:

1) Tasso di interesse:

Il tasso di interesse massimo che la BANCA applica alle singole linee di credito a breve termine è determinato sommando al "parametro di riferimento", lo "spread" stabilito in base alla tipologia della linea di credito concessa e alla classe di merito attribuita dalla BANCA al Cliente.

NOTA:

Parametro di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse: Euribor come d'uso nella BANCA.

Spread massimo applicato: come da tabella sotto riportata.

Condizioni valide da: <u> / / </u>		GARANZIA PRIMA RICHIESTA Max 80%		GARANZIA SUSSIDIARIA Max 60%
		con FCG	senza FCG	
c/c	Parametro di riferimento	eur come d'uso +	eur come d'uso +	eur come d'uso +
	Fascia 1 – rischio molto basso			
	Fascia 2 – rischio basso			
	Fascia 3 – rischio medio			
	Fascia 4 – rischio rilevante			
	Fascia 5 – rischio alto	nd	nd	nd
smobilizzo	Condizioni economiche	eur come d'uso +	eur come d'uso +	eur come d'uso +
	Fascia 1 – rischio molto basso			



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

Fascia 2 - rischio basso			
Fascia 3 - rischio medio			
Fascia 4 - rischio rilevante			
Fascia 5 - rischio alto	nd	nd	nd

nd = da determinare di volta in volta a seconda della rischiosità specifica dell'operazione

Altri Finanziamenti non previsti: da concordare caso per caso.

Per qualsiasi altra spesa od onere non previsto nel presente allegato si fa esplicito riferimento a quanto riportato nei fogli informativi della BANCA.



FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

La BANCA applica le seguenti condizioni economiche:

2) Tasso di interesse:

Il tasso di interesse massimo che la BANCA applica ai Finanziamenti a medio e lungo termine è determinato sommando al "parametro di riferimento", lo "spread" stabilito in base alla tipologia della linea di credito concessa, alla finalità e alla classe di merito attribuita dalla BANCA al Cliente.

NOTA:

Parametro di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse:

Tasso variabile: Euribor come d'uso nella BANCA.

Tasso fisso: IRS di periodo come d'uso nella BANCA.

Spread massimo applicato: come da tabella sotto riportata.

Condizioni
valide da: _/_/_

		GARANZIA PRIMA RICHIESTA 80%		GARANZIA SUSSIDIARIA 60%
		con FCG	senza FCG	
chirografo investimenti	DURATA	> 36 mesi e <= 7 (ev. 10) anni	> 36 mesi e <= 7 (ev. 10) anni	> 36 mesi e <= 7 (ev. 10) anni
	Condizioni economiche	IRS o Eur (*) come d'uso +	IRS o Eur (*) come d'uso +	IRS o Eur (*) come d'uso +
	Fascia 1 - rischio molto basso			
	Fascia 2 - rischio basso			
	Fascia 3 - rischio medio			
	Fascia 4 - rischio rilevante			
	Fascia 5 - rischio alto	nd	nd	nd
chirografo liquidità	DURATA	> 36 mesi e <= 7 (ev. 10) anni	> 36 mesi e <= 7 (ev. 10) anni	> 36 mesi e <= 7 (ev. 10) anni
	Condizioni economiche	IRS o Eur (*) come d'uso +	IRS o Eur (*) come d'uso +	IRS o Eur (*) come d'uso +
	Fascia 1 - rischio molto basso			
	Fascia 2 - rischio basso			
	Fascia 3 -			

**ConfeserFIDI**

Società Finanziaria art. 106 TUB

	rischio medio			
	Fascia 4 – rischio rilevante			
	Fascia 5 – rischio alto	nd	nd	nd
		GARANZIA PRIMA RICHIESTA 30%		GARANZIA SUSSIDIARIA 30%
ipotecario investimenti	DURATA		max 15 (ev. 20) anni	max 15 (ev. 20) anni
	Condizioni economiche		IRS o eur (*) come d'uso +	IRS o eur (*) come d'uso +
	Fascia 1 – rischio molto basso			
	Fascia 2 – rischio basso			
	Fascia 3 – rischio medio			
	Fascia 4 – rischio rilevante			
	Fascia 5 – rischio alto		nd	nd
ipotecario liquidità	DURATA		max 15 (ev. 20) anni	max 15 (ev. 20) anni
	Condizioni economiche		IRS o eur (*) come d'uso +	IRS o eur (*) come d'uso +
	Fascia 1 – rischio molto basso			
	Fascia 2 – rischio basso			
	Fascia 3 – rischio medio			
	Fascia 4 – rischio rilevante			
	Fascia 5 – rischio alto		nd	nd

nd = da determinare di volta in volta a seconda della rischiosità specifica dell'operazione

(*) In funzione della provvista disponibile

La BANCA potrà concedere un periodo iniziale di preammortamento.

Altri Finanziamenti non previsti: da concordare caso per caso.

Per qualsiasi altra spesa od onere non previsto nel presente allegato si fa esplicito riferimento a quanto riportato nei fogli informativi della BANCA.



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

Nell'ambito di quanto sopra, resta inteso che la Banca e il Confidi potranno definire ulteriori prodotti ad hoc.



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

**ALLEGATO "D" ALL'ACCORDO QUADRO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL
CONFIDI**

**CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DIRETTA O SUSSIDIARIA E
CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DAL CONFIDI**

DA ALLEGARE A CURA CONFIDI



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

ALLEGATO "E" ALL'ACCORDO QUADRO

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL CONFIDI

FLUSSI MENSILI E UTILIZZO DEL PORTALE UNICO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Il Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è conforme a quanto statuito nel Protocollo d'Intesa ABI-ASSOCONFIDI siglato in data 18 dicembre 2013 da Federcasse e si occupa della trasmissione dei flussi informativi fra Iccrea e CONFIDI.

VEDI ALLEGATO TUCC AL PRESENTE ACCORDO QUADRO



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

**ALLEGATO "F" ALL'ACCORDO QUADRO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL
CONFIDI**

**ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX L. 662/1996 COSTITUITO PRESSO MEDIO CREDITO
CENTRALE S.P.A.
DISPOSIZIONI OPERATIVE IN VIGORE DAL 15/3/2019**

Articolo 1: definizioni e impegni delle parti

1. La premessa è parte integrante dell'Addendum.
2. In premessa si precisa che con il termine Controgaranzia, nel presente articolato, si intende sia la controgaranzia sia la riassicurazione, così come definiti dalle vigenti Disposizioni Operative del Fondo. Qualora ci si riferisca invece alla sola Riassicurazione si userà il termine specifico "Riassicurazione".
3. La Riassicurazione e la Controgaranzia possono essere richieste dal CONFIDI congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie concesse dal CONFIDI siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta dalla BANCA, anche attraverso un pagamento in congruo acconto. Qualora le garanzie concesse dal CONFIDI non abbiano le predette caratteristiche, il CONFIDI può richiedere solo la Riassicurazione.
4. I soggetti beneficiari sono ammessi alla Controgaranzia previa valutazione del loro merito di credito da parte del Gestore del Fondo effettuato sulla base del suo modello di valutazione. In deroga a quanto esposto nel precedente paragrafo, sono invece ammissibili le seguenti operazioni:
 - operazioni di microcredito (ex art. 111 TUB);
 - operazioni finanziarie di importo ridotto (25.000 euro elevabile a 35.000 euro solo per i CONFIDI autorizzati);
 - operazioni finanziarie a rischio tripartito (solo CONFIDI autorizzati);
 - operazioni "Resto al Sud";
 - operazioni verso nuove imprese;
 - operazioni verso start up innovative e incubatori certificati.
5. Il CONFIDI inoltra alla BANCA una copia della dichiarazione resa dall'Impresa finanziata secondo lo schema tempo per tempo previsto come Allegato 4 alle Disposizioni Operative del Fondo (*infra* le "Disposizioni Operative"). Ai fini dell'ammissione alla Controgaranzia la BANCA presta la propria collaborazione al fine di consentire al CONFIDI di fornire al Gestore tutte le informazioni previste dalle Disposizioni Operative riguardanti il finanziamento. In particolare, la BANCA, in un momento sempre antecedente all'istruttoria sul Fondo da parte del CONFIDI dei finanziamenti condivisi e a pena di decadenza della Controgaranzia, si obbliga a fornire allo stesso attestazione formale sui seguenti aspetti:



ConfeserFIDI
Società Finanziaria art. 106 TUB

- che le imprese beneficiarie richiedenti l'intervento in Controgaranzia del Fondo non presentino esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della BANCA d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- che le imprese beneficiarie richiedenti l'intervento in Controgaranzia del Fondo non presentino esposizioni nei confronti della stessa BANCA classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della suddetta circolare;
- che, infine, e con riferimento alle sole operazioni finanziarie ammesse alla Controgaranzia già deliberate dalla stessa BANCA alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo, deve essere comunicata al CONFIDI la riduzione del tasso di interesse applicata dalla BANCA sull'operazione finanziaria per effetto della sopravvenuta concessione della Controgaranzia.

6. Il CONFIDI presenta al Gestore la domanda di ammissione alla Controgaranzia entro 2 mesi dalla data della propria delibera di rilascio della garanzia. Il CONFIDI inoltra al Gestore, nei termini previsti dalle Disposizioni Operative, la documentazione integrativa che lo stesso dovesse richiedere.

Il CONFIDI può inviare al Gestore del Fondo la richiesta di ammissione alla Controgaranzia esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del Portale del Fondo. La richiesta di ammissione alla Controgaranzia deve contenere obbligatoriamente le seguenti condizioni economiche applicate alle imprese beneficiarie dalla BANCA e dal CONFIDI:

- a) per tutte le operazioni, devono essere comunicati il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni Bancarie applicate all'operazione finanziaria. In particolare, per il tasso, devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali);
- b) per le richieste di ammissione alla Controgaranzia, deve essere esplicitato il costo della garanzia rilasciata al soggetto beneficiario finale dal CONFIDI e, nel caso di operazioni già deliberate dallo stesso, il differenziale di costo applicato;
- c) nel caso delle operazioni di microcredito, deve essere evidenziato il costo dei servizi ausiliari connessi a tale tipologia di operazione finanziaria;
- d) devono essere illustrate le informazioni sulle eventuali altre garanzie acquisite sull'operazione finanziaria (descrizione, l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia).

Per quanto di sua competenza, la BANCA si impegna a comunicare tutti i dati succitati al CONFIDI in tempo utile ad allegarli all'istruttoria in Controgaranzia dei singoli finanziamenti condivisi sul Portale del Fondo. Il CONFIDI si impegna a verificare che i dati contenuti nell'Allegato 4 siano coerenti con l'attestazione del soggetto beneficiario finale relativa al possesso del requisito di PMI contenuta nell'Allegato 4 stesso.

7. In caso di inoltro al Gestore della richiesta di ammissione alla Controgaranzia prima che la BANCA abbia deliberato la concessione del finanziamento, la BANCA comunica a CONFIDI la propria delibera positiva in tempo utile al fine di consentire al CONFIDI di comunicare tale informazione al Gestore entro tre mesi dalla data della delibera assunta dal Consiglio di Gestione del Fondo (*infra* il Comitato) come previsto a pena di decadenza della Controgaranzia dalle Disposizioni Operative. La BANCA adotterà i propri migliori sforzi per far pervenire detta comunicazione a CONFIDI con ragionevole anticipo rispetto a detta scadenza e in ogni caso CONFIDI adotterà a sua volta i propri migliori sforzi per eseguire la comunicazione al Gestore con le modalità previste dalle Disposizioni Operative entro il termine stesso. Qualora l'importo del finanziamento concesso dalla BANCA sia maggiore di quello indicato nella richiesta di



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

ammissione alla Controgaranzia, CONFIDI sottopone al Gestore una richiesta di conferma della Controgaranzia medesima, a pena di inefficacia della stessa, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Operative inviandone copia alla BANCA. Stesso termine perentorio di 3 mesi dalla delibera assunta dal Comitato insisterà per il CONFIDI nel caso il medesimo non avesse ancora deliberato la propria garanzia a quella data.

8. Le operazioni finanziarie richieste dal soggetto beneficiario finale a fronte di investimenti sono ammissibili alla Controgaranzia:
 - a) Se, sulla base dei dati dichiarati dal soggetto beneficiario finale nell'allegato 4, alla richiesta di ammissione dell'operazione è allegato dal soggetto beneficiario finale, tramite anche la collaborazione del CONFIDI, la descrizione del programma di investimento di cui al punto 63 della Parte I – Definizioni delle vigenti Disposizioni Operative;
 - b) ai sensi del regolamento di esenzione, Sezione 2, "Aiuti agli investimenti delle PMI", qualora le stesse siano finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di ammissione;
 - c) ai sensi del regolamento *de minimis* qualora ne sia fatta richiesta dal soggetto beneficiario finale, ovvero nei casi in cui non sia soddisfatta una o più delle condizioni stabilite dal regolamento di esenzione relativamente alla categoria di "Aiuti agli investimenti delle PMI", a condizione però che il programma di investimento non risulti avviato da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione.
9. Confidi inoltra alla Banca copia della comunicazione del Gestore di ammissione al FdG, che evidenzia la quota di Riassicurazione e di Controgaranzia.
10. Qualora il Comitato abbia deliberato l'ammissione alla Controgaranzia a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, la BANCA comunica al CONFIDI l'avveramento di detta condizione in tempo utile al fine di consentire a CONFIDI di comunicare tale informazione al Gestore, mediante il Portale del Fondo, entro il termine di tre mesi dalla data del verificarsi del / degli evento/i a pena di decadenza della Controgaranzia come previsto dalle Disposizioni Operative. La BANCA adotterà i propri migliori sforzi per far pervenire detta comunicazione a CONFIDI con ragionevole anticipo rispetto a detta scadenza e in ogni caso CONFIDI adotterà a sua volta i propri migliori sforzi per eseguire la comunicazione al Gestore con le modalità previste dalle Disposizioni Operative entro il termine stesso. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro l'eventuale termine indicato nella delibera di ammissione del Comitato, pena la decadenza della Controgaranzia.
11. A pena di decadenza della Controgaranzia e fatte salve richieste di proroga inoltrate al Gestore per il tramite del CONFIDI, fatta eccezione per le operazioni ammesse alla Controgaranzia già perfezionate in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla stessa, sulla cui specifica normativa si rinvia alle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:
 - a) nel caso di operazioni finanziarie senza piano d'ammortamento, entro il termine di 4 mesi dalla data di delibera di ammissione del Comitato, l'operazione finanziaria deve essere perfezionata dalla BANCA in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla Controgaranzia;
 - b) nel caso di operazioni finanziarie con piano d'ammortamento, l'operazione finanziaria deve essere perfezionata dalla BANCA in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla Controgaranzia entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Comitato;
 - c) nel caso delle operazioni di sottoscrizione di mini bond, l'operazione finanziaria deve essere perfezionata dalla BANCA in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

richiesta di ammissione alla Controgaranzia entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Comitato.

12. A pena di decadenza della Controgaranzia e fatte salve richieste di proroga inoltrate al Gestore per il tramite del CONFIDI, entro gli stessi termini previsti per la comunicazione del perfezionamento dell'operazione finanziaria di cui al precedente articolo, il CONFIDI deve comunicare al FdG:
 - a) la durata e la scadenza effettivi dell'operazione finanziaria;
 - b) nel caso di operazioni finanziarie che presentano un piano d'ammortamento, la data di scadenza della prima e dell'ultima rata come da piano d'ammortamento, la tipologia di piano di ammortamento (rata costante o capitale costante) e la periodicità di rimborso delle rate;
 - c) la durata e la scadenza della garanzia rilasciata dal CONFIDI al soggetto beneficiario finale.
 - d) il tasso (fisso o variabile), il parametro di riferimento ed il suo valore, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali);
 - e) le eventuali commissioni Bancarie applicate all'operazione finanziaria.
 - f) nel caso di operazioni finanziarie per le quali il CONFIDI non abbia ancora deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di ammissione il costo della garanzia
 - g) nel caso di operazioni finanziarie per le quali il CONFIDI abbia già deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di ammissione lo stesso deve comunicare la riduzione della commissione di garanzia applicata.
13. La BANCA non acquisisce alcuna garanzia reale, assicurativa o Bancaria sulla quota di finanziamento controgarantita dal Fondo. Sulla quota di finanziamento residua possono essere acquisite garanzie nel rispetto delle Disposizioni Operative, fatte salve le garanzie reali costituite sotto forma di pegno mobiliare che rimangono in ogni caso escluse.
14. Il CONFIDI e la BANCA si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine ad eventuali eventi ritenuti rilevanti che si dovessero verificare con riguardo all'Impresa finanziata e in genere allo specifico finanziamento condiviso correlato.
15. Entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Comitato alla Controgaranzia, fatti salvi i casi di possibili e successive rettifiche presentate dal CONFIDI al Gestore, il CONFIDI medesimo deve versare al Fondo una commissione "una tantum", sollevando la BANCA da qualsiasi responsabilità in merito al mancato pagamento. La misura della commissione "una tantum" è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria controgarantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della Riassicurazione ovvero, quando concessa, della Controgaranzia secondo quanto indicato nella tabella contenuta nelle vigenti Disposizioni Operative. Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Comitato, l'operazione finanziaria controgarantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati dalla normativa del Fondo, il CONFIDI versa al Fondo una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento).
16. A pena di inefficacia della Controgaranzia, deve essere presentata al Gestore del Fondo, mediante Portale del Fondo, apposita richiesta di conferma della stessa da parte del CONFIDI qualora ricorrano i seguenti eventi, entro il termine di 6 mesi dalla data in cui gli eventi stessi si sono verificati:
 - a) acquisizione o variazione in aumento delle garanzie reali, Bancarie e assicurative prestate dal soggetto beneficiario in favore dei soggetti finanziatori e/o dei soggetti garanti;
 - b) variazione in aumento dell'importo e/o della durata dell'operazione finanziaria concessa dalla BANCA;
 - c) variazione in aumento della percentuale della garanzia prestata dal CONFIDI;



- d) variazione della finalità dell'operazione finanziaria, qualora la stessa determini un maggior impegno per il Fondo in termini di importo garantito;
- e) successione, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione finanziaria garantita;
- f) cessione della titolarità del credito o della Controgaranzia.
- g) In tutti gli altri casi di variazione diversi dai precedenti comunque previsti dalla normativa del Fondo.

A pena di inefficacia della Controgaranzia, deve essere altresì presentata al Gestore del Fondo, mediante Portale del Fondo, apposita richiesta di conferma della stessa in tutti i casi di rettifica dei dati e/o delle informazioni erroneamente comunicate nella richiesta di ammissione, qualora determinanti ai fini della concessione della Controgaranzia del Fondo, della quantificazione dell'importo garantito ovvero della commissione "una tantum" da versare ai sensi del precedente articolo. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), alla richiesta di conferma della Controgaranzia devono essere allegati i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie alla valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale.

La BANCA comunica al CONFIDI il verificarsi di tali eventi, qualora ne venga a conoscenza, e presta la propria collaborazione al fine di consentire al CONFIDI di predisporre e presentare al Gestore tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della conferma della Controgaranzia nei casi indicati. Il CONFIDI fornisce alla BANCA, anche su sua richiesta, tutte le informazioni circa lo svolgimento dell'iter di richiesta di conferma della Controgaranzia nei casi indicati

17. La BANCA non dà corso al perfezionamento di alcun prolungamento/accordo transattivo con l'Impresa finanziata se non con il preventivo consenso del CONFIDI e del Gestore. In ogni caso la BANCA si impegna a comunicare al CONFIDI entro il termine di 2 mesi l'avvenuto o mancato perfezionamento dell'accordo transattivo e del prolungamento al fine di consentire al CONFIDI il rispetto del termine dei 3 mesi dall'evento per la comunicazione al Gestore. Nei soli casi di riassicurazione, possono essere altresì stipulati, tra il CONFIDI e la BANCA, accordi transattivi, aventi ad oggetto molteplici operazioni, a liberazione totale della garanzia del CONFIDI.

In ogni caso le proposte transattive individuali o per molteplici operazioni non devono essere presentate al Gestore del Fondo successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).

Articolo 2: Comunicazione Evento di Rischio

1. Per evento di rischio si intende:

- a) nel caso di operazioni finanziarie con piano d'ammortamento:
 - i. la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine, l'Impresa abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;
- b) nel caso di operazioni finanziarie senza piano d'ammortamento:
 - i. l'invio all'Impresa e agli eventuali garanti, da parte della BANCA, della revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza della stessa;
 - ii. il mancato rientro, alla data di scadenza dell'operazione, dell'affidamento concesso, salvo che, prima del suddetto termine, l'Impresa sia rientrata integralmente;
- c) nel caso di operazione di fideiussione, l'escussione della fideiussione stessa;



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

- d) in ogni caso, la proposta transattiva presentata dall'Impresa alla BANCA;
 - e) in ogni caso (compresi i precedenti):
 - i. l'ammissione dell'Impresa alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese; della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. "Codice Antimafia).
2. In ottemperanza alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, l'evento di rischio deve essere comunicato sul Portale del Fondo stesso entro 4 mesi (7 mesi nei casi di ammissione alle procedure concorsuali) dal suo accadimento. A tale proposito si concorda che sulle posizioni condivise, al comune fine di assicurare il presidio della validità della Controgaranzia e consentire al CONFIDI di monitorare correttamente sul Fondo la singola posizione deteriorata:
- a) la BANCA di norma comunica mensilmente al CONFIDI la certificazione dell'evento di rischio originatosi sul singolo finanziamento in essere dell'Impresa beneficiaria;
 - b) la BANCA di norma comunica mensilmente al CONFIDI la modifica o la cancellazione (es. pagamento della rata, ovvero rientro dell'affidamento) dell'evento di rischio già trasmesso al CONFIDI;
 - c) qualora la comunicazione della BANCA al CONFIDI di cui alle precedenti lettere a) e b) avvenga entro e non oltre 3 mesi dal suo accadimento (6 mesi in caso di ammissione alle procedure concorsuali), spetterà al CONFIDI, entro il mese successivo, inoltrarla al Gestore, adottando ogni migliore sforzo per evitare qualunque pregiudizio alla piena efficacia della Controgaranzia anche a tutela degli interessi della BANCA;
 - d) solo nel caso in cui la comunicazione della BANCA al CONFIDI di cui alle precedenti lettere a) e b) avvenga oltre 3 mesi dal suo accadimento (6 mesi in caso di ammissione alle procedure concorsuali), sarà la BANCA a inoltrarla in autonomia al Gestore entro il mese successivo, salvo che il CONFIDI non concordi con la BANCA di provvedere comunque direttamente.
3. CONFIDI provvede a dare comunicazione al Gestore nei termini previsti a pena di inefficacia dalle Disposizioni Operative, adottando ogni migliore sforzo per evitare qualunque pregiudizio alla piena efficacia della Controgaranzia anche a tutela degli interessi della BANCA.

Articolo 3: avvio delle procedure di recupero

1. Premesso che, fatte salve situazioni eccezionali preventivamente da concordare fra Banca e CONFIDI, la BANCA avvia le azioni di recupero a seguito del verificarsi di un evento di rischio, ma che **la richiesta di escussione della Garanzia e conseguentemente della Controgaranzia** può essere inviata al CONFIDI e al Gestore **a seguito del verificarsi di un evento di rischio** relativo all'operazione finanziaria garantita **e previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale**, per "avvio delle procedure di recupero" si intende:
- a) nel caso di operazioni che non presentano un piano d'ammortamento, l'invio al *soggetto beneficiario finale*, da parte del *soggetto finanziatore*, della richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto a fronte della revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza o del mancato rientro dell'affidamento alla data di scadenza dell'operazione stessa;
 - b) nel caso di operazioni che presentano un piano d'ammortamento, l'invio al *soggetto beneficiario finale*, da parte del *soggetto finanziatore*, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria;



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

- c) nel caso di operazioni di fideiussione, l'invio al *soggetto beneficiario* finale, da parte del *soggetto finanziatore*, della richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto a fronte dell'escussione della fideiussione stessa;
- d) nel caso di operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria, la "levata di protesto" redatta dall'ufficiale giudiziario (o notaio, segretario comunale, ecc.) avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria;
- e) nei casi di cui alle precedenti lettere, anche:
 - i. il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal *Fondo*;
 - ii. l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal *Fondo*.

In caso di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali, a pena di inefficacia della Controgaranzia, il *soggetto finanziatore* deve avviare le procedure di recupero entro 7 mesi dalla data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese; della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. "Codice Antimafia").

- 2. In ottemperanza alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo la **BANCA dunque si obbliga ad avviare le procedure di recupero antecedentemente alla richiesta di attivazione.**
- 3. L'esposizione riconosciuta dal Fondo, nei limiti dell'importo massimo garantito originariamente deliberato dal Consiglio di Gestione del Fondo e dal CONFIDI, sarà rappresentato dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, della BANCA nei confronti dell'Impresa, calcolato:
 - al quinto mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio per le operazioni senza piano d'ammortamento;
 - all'undicesimo mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio per le operazioni con piano d'ammortamento
 - alla data di ammissione del soggetto beneficiario finale a procedure concorsuali.

In presenza di più eventi di rischio, ai fini del calcolo della predetta esposizione, si fa riferimento al primo di tali eventi ovvero alla data di ammissione del soggetto beneficiario finale a procedure concorsuali se intervenuta successivamente ad un primo evento di rischio e precedentemente al decorso dei predetti termini per il calcolo dell'ammontare dell'esposizione.

Articolo 4: escussione della garanzia di CONFIDI e attivazione della Controgaranzia del Fondo

- 1. Il CONFIDI, anche in regime di congruo acconto ove concordato con la BANCA, si impegna a pagarle l'importo che sarà indicato dalla stessa come dovute di norma entro 90 giorni dal ricevimento di richiesta scritta corredata dalla seguente e inderogabile documentazione, se già non trasmessa dalla BANCA in precedenza:
 - a) Copia della delibera di concessione del finanziamento e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
 - b) Copia del contratto di finanziamento, se l'operazione è dotata di piano di ammortamento;
 - c) Copia dell'atto di erogazione per finanziamenti se l'operazione è dotata di piano di ammortamento;
 - d) Copia del piano di ammortamento del finanziamento, se presente;



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

- e) Copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al Curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale) nonché atti dai quali risulti la conclusione delle azioni di recupero ovvero l'irrecuperabilità del credito;
 - f) Atto di richiesta di escussione della BANCA al CONFIDI nel quale sia specificata: i) la data di avvio delle procedure di recupero come definita all'art. 3 che precede, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate; ii) la somma dovuta da CONFIDI a favore della BANCA in relazione alla garanzia prestata così come definita nell'art 3, comma 3, che precede.
 - g) Documentazione su altre garanzie acquisite con dati aggiornati sulla residenza dei garanti;
 - h) Solo nel caso di prolungamento della durata, i documenti al riguardo specificatamente richiesti dalle Disposizioni Operative tempo per tempo vigenti;
 - i) Se in possesso della BANCA, copia della documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti in ragione dei quali il finanziamento controgarantito è stato concesso;
 - j) Copia della certificazione dei crediti prevista dalla legge per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
 - k) Copia della documentazione comprovante il perfezionamento dell'accordo in caso di accordi transattivi e connessa documentazione correlata prevista dalla normativa del Fondo;
 - l) in caso di operazioni di fideiussione, copia della documentazione comprovante l'escussione della fideiussione e l'esecuzione del pagamento da parte della BANCA;
 - m) documentazione comprovante che l'Impresa:
 - non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla Controgaranzia, esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della BANCA d'Italia e successive modifiche e integrazioni;
 - non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla Controgaranzia, esposizioni nei confronti della BANCA classificate come inadempienze probabili ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della BANCA d'Italia e successive modifiche e integrazioni;
 - non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla Controgaranzia, esposizioni nei confronti della BANCA classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della BANCA d'Italia e successive modifiche e integrazioni.
2. In ottemperanza alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, l'attivazione della Riassicurazione sulla singola posizione deteriorata deve avvenire sul Portale del Fondo stesso entro 9 mesi dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti senza piano di ammortamento e 18 mesi dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti con piano di ammortamento. Nel solo caso di ammissione a procedura concorsuale i termini di cui sopra decorrono dalla data di questo evento di rischio.
3. BANCA e CONFIDI concordano che sulle posizioni condivise, al comune fine di assicurare il presidio della validità della Controgaranzia, la BANCA, in deroga al precedente comma 2, trasmetterà al CONFIDI la richiesta di escussione della garanzia, completa della documentazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, entro 7 mesi dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti senza piano di ammortamento e 16 mesi dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti con piano di ammortamento, sarà cura del CONFIDI inoltrare l'attivazione della Riassicurazione al Gestore del Fondo.



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

4. Successivamente al ricevimento del pagamento richiesto, la BANCA provvede a rilasciare a CONFIDI un'attestazione di ricezione del medesimo, con specifica dell'ammontare, della data di richiesta del pagamento e della data di ricevimento dello stesso.
5. Fermo restando il termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo per il pagamento di quanto dovuto alla BANCA in virtù della garanzia rilasciata, il CONFIDI, avvalendosi della facoltà prevista dalle Disposizioni Operative, potrà attivare la Riassicurazione del Fondo prima del suddetto pagamento, inoltrando alla BANCA copia della prevista "dichiarazione di impegno a pagare", nonché copia del modulo di richiesta di attivazione della Riassicurazione da presentare al Gestore entro 3 mesi dalla predetta dichiarazione di impegno a pagare.
6. Il CONFIDI si impegna ad usare la diligenza necessaria al mantenimento della piena efficacia della Controgaranzia anche a tutela degli interessi della BANCA.
7. Per la disciplina specifica che norma l'attivazione della Controgaranzia da parte del soggetto finanziatore si rinvia alle Disposizioni Operative del Fondo vigenti (parte VI, par. B4 delle Disposizioni Operative). Resta inteso che in tal caso il CONFIDI si impegna a fornire, a semplice richiesta della BANCA, la documentazione in suo possesso necessaria all'attivazione della stessa.

Articolo 5: azioni di recupero

1. La BANCA avvia le azioni di recupero del credito vantato nei confronti dell'Impresa e degli eventuali terzi garanti e/o coobbligati nei termini previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo.
2. Successivamente alla liquidazione di quanto dovuto dal CONFIDI alla BANCA in virtù della garanzia rilasciata, secondo quanto previsto nel precedente articolo 4,

1^ opzione: Mandato di recupero alla BANCA

La BANCA prosegue le azioni di recupero del credito nei confronti dell'Impresa e degli eventuali terzi garanti e/o coobbligati nell'interesse proprio, e del CONFIDI. Le spese sostenute sin dall'avvio delle azioni di recupero e fino alla loro conclusione sono ripartite fra BANCA e CONFIDI in proporzione alla garanzia rilasciata dal CONFIDI alla BANCA

2^ opzione: Surroga del CONFIDI nei diritti di credito verso l'Impresa

il CONFIDI, in forza della garanzia pagata alla BANCA ed in ragione dei diritti di surroga spettanti e la BANCA effettuano le azioni di recupero in proprio e ciascuno per la propria parte di credito vantato nei confronti dell'Impresa e degli eventuali terzi garanti e/o coobbligati. Le spese sostenute per le azioni di recupero del credito saranno a carico e saranno recuperate da ciascuna parte secondo la propria competenza.

A tal fine la BANCA si impegna a fornire al CONFIDI collaborazione e/o documentazione utile per il subentro dello stesso in eventuali procedure già avviate dalla BANCA prima dell'intervento in garanzia (e quindi per l'intera esposizione).

Articolo 6: procedimento di inefficacia

1. CONFIDI provvede a dare immediata notizia alla BANCA del procedimento di inefficacia della Controgaranzia del Fondo eventualmente avviato dal Gestore ai sensi delle Disposizioni Operative. CONFIDI e BANCA determinano congiuntamente la linea difensiva da adottare e le azioni da intraprendere a tutela dei reciproci interessi. Previo accordo con la BANCA, CONFIDI potrà rinunciare alle azioni difensive previste dalla specifica normativa di settore tempo per tempo vigente.
2. Resta inteso che, previo accordo con la BANCA, nei casi di inefficacia imputabili esclusivamente alla stessa, il CONFIDI potrà rinunciare alla riassicurazione del Fondo di Garanzia PMI.



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

Articolo 7: inefficacia

1. Nel caso in cui la Controgaranzia del Fondo sia stata dichiarata inefficace in via definitiva dal Gestore con la motivazione del mancato rispetto delle Disposizioni Operative, ogni pretesa avanzata dalla BANCA nei confronti di CONFIDI ai sensi della garanzia da quest'ultimo rilasciata a suo favore si intenderà priva di efficacia qualora ciò sia esclusivamente riconducibile alla violazione da parte della BANCA di uno degli specifici obblighi a carico della BANCA contenuti nelle Disposizioni Operative del Fondo tempo per tempo vigenti o di uno degli specifici obblighi previsti a carico della BANCA stessa, contenuti nel presente Addendum.
2. Oltre ai casi previsti dal comma che precede, l'inefficacia della garanzia rilasciata dal CONFIDI a favore della BANCA a fronte del finanziamento riassicurato dal Fondo si verifica altresì nel caso in cui la Controgaranzia sia dichiarata definitivamente inefficace in quanto:
 - a) è stato accertato che una o più informazioni / documentazione fornita dalla BANCA al CONFIDI al fine della presentazione della richiesta di ammissione alla Controgaranzia si è successivamente rivelata mendace, essendo stata considerata qualitativamente e quantitativamente rilevante ai fini dell'ammissibilità, e la BANCA avrebbe potuto rilevare tale circostanza con la dovuta diligenza professionale, sempreché risulti che la circostanza medesima non sarebbe stata rilevabile anche dal CONFIDI con la dovuta diligenza professionale;
 - b) per quanto di sua competenza, la BANCA non ha usato la diligenza professionale nella gestione del monitoraggio del portafoglio condiviso sul Fondo;
 - c) la BANCA non ha usato la prevista diligenza professionale nella gestione delle azioni di recupero nei confronti dell'Impresa finanziata e non ha richiesto l'escussione della garanzia del CONFIDI nei termini massimi previsti dal presente articolato;
 - d) non è stata richiesta al Gestore la conferma della Controgaranzia essendosi verificati eventi che hanno modificato i requisiti oggettivi o soggettivi sulla base dei quali la stessa è stata emessa, e tali eventi erano unicamente a conoscenza della BANCA, e la BANCA non ne ha comunicato il verificarsi a CONFIDI al fine degli adempimenti di cui all'art. 1 commi 16 e 17.
3. La garanzia di CONFIDI manterrà invece la propria efficacia nei confronti della BANCA qualora la Controgaranzia sia stata dichiarata definitivamente inefficace per ragioni diverse da quelle elencate nei commi 1 e 2 che precedono, con ciò rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione nei confronti della BANCA.

Articolo 8: dichiarazioni di CONFIDI

1. Il CONFIDI dichiara, in quanto abilitato alla certificazione del merito creditizio delle imprese ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative, di obbligarsi ad accertare, applicando le modalità di valutazione previste dalla normativa applicabile, e sollevando la BANCA dalla necessità di ogni ulteriore verifica al riguardo e dalle conseguenti responsabilità, la coerenza dei dati contenuti nella dichiarazione resa dall'Impresa finanziata, secondo lo schema attualmente previsto come allegato 4 alle Disposizioni Operative, in particolare per quanto riguarda il rispetto del requisito di PMI e di quello di Impresa economicamente e finanziariamente sana.
2. La delibera di rilascio della garanzia assunta da CONFIDI comporta l'esito positivo dell'accertamento di cui al comma che precede.

Articolo 9: il Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

1. Ad integrazione delle previsioni contenute nella Convenzione attualmente in vigore fra le Parti, con riferimento a quanto previsto nel presente Addendum per le posizioni assistite dalla Controgaranzia del Fondo e più in generale a quanto previsto nella citata Convenzione attualmente in vigore fra le Parti anche per l'operatività non assistita dalla Controgaranzia del Fondo, al fine di ottemperare ai propri obblighi, la Parti concordano di poter utilizzare il Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
2. In particolare, i documenti e le comunicazioni scambiati attraverso le funzionalità del Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea attuali (a titolo esemplificativo TUCC – tracciato Unico del Credito Cooperativo, area documentale) e future sono riconosciute dalle Parti pienamente idonei ad ottemperare a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI, dal presente Addendum e dalla Convenzione generale tempo per tempo vigente.
3. Specifico manuale di funzionamento del Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è reso disponibile agli utenti del CONFIDI abilitati all'interno del Portale medesimo.
4. In caso di necessità e urgenza dovute a motivi tecnici che rendano impossibile la trasmissione delle informazioni o dei documenti tramite Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la BANCA provvederà al loro inoltro al CONFIDI con modalità ordinarie (es. raccomandata, pec, fax).
5. Le Parti concordano che, in caso di utilizzo del Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea in tutte le sue funzionalità, i termini posti a carico della BANCA dal precedente articolo 4 comma 3 sono stabiliti rispettivamente a **8 mesi** dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti senza piano di ammortamento e **17 mesi** dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti con piano di ammortamento.
6. Con specifico riferimento alla segnalazione degli eventi di rischio per le posizioni controgarantite dal Fondo, la BANCA, con aggiornamento almeno mensile dei dati, in un formato utile ad agevolarne il caricamento a cura del CONFIDI o direttamente dalla BANCA sul Portale del Fondo, mette a disposizione del CONFIDI sul Portale Unico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la possibilità di visualizzare ed estrarre distintamente, tramite appositi filtri:
 - le posizioni controgarantite da FCG con eventi di rischio
 - le posizioni controgarantite da FCG con eventi di rischio nuovi nel mese selezionato
 - le posizioni controgarantite da FCG con eventi di rischio cancellati/risolti nel mese selezionato
 - le posizioni controgarantite da FCG con eventi di rischio modificati nel mese selezionato.

Articolo 10: dichiarazione delle parti

1. BANCA e CONFIDI si impegnano, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, ad operare con diligenza e professionalità nello svolgimento delle attività previste dal presente addendum, al fine di preservare nel tempo la piena efficacia della Controgaranzia rilasciata da Fondo, a tutela degli interessi delle parti stesse.

Articolo 11 recepimento delle Disposizioni Operative del Fondo

1. Le Parti espressamente danno atto che gli articoli suddetti si richiamano a quanto disciplinato dalle Disposizioni Operative in vigore dal 15 marzo 2019.
2. Viene qui espressamente convenuto che le pattuizioni del presente Addendum dovranno essere adeguate al mutare delle Disposizioni Operative medesime.
3. Pertanto, per l'ipotesi in cui siano cambiate, anche solo parzialmente, le Disposizioni Operative, le Parti tempestivamente apporteranno – tramite fax e/o per posta (raccomandata A/R) e/o email di



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

posta certificata – le modifiche al presente Addendum ritenute necessarie al fine dell'adeguamento.

4. Anche in un momento antecedente all'adeguamento di cui al precedente comma 3, resta in ogni caso l'impegno delle Parti, a tutela del mantenimento della Controgaranzia già acquisita sui finanziamenti condivisi, ad aggiornare i correlati processi per far sì di non incorrere in potenziali casi di inefficacia di dette coperture.



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

**ALLEGATO "G" ALL'ACCORDO QUADRO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL
CONFIDI**

MODELLO PER RINUNCIA AL REGRESSO/SURROGA DEGLI ALTRI GARANTI

Con riferimento al contratto di garanzia stipulato in data _____, rilasciato dal/dalla
sottoscritto/a a valere sul finanziamento _____ di euro
_____, concesso a favore di _____,
con sede legale in _____ Prov. (____), Via _____
C.F./P.Iva _____,

il/la sottoscritto/a _____, nato a _____ Prov.
(____) il _____, residente in _____ Prov. (____) Via
_____, C.F. _____,

(se persona giuridica) in qualità di legale rappresentante di _____,
con sede legale in _____ Prov. (____), Via _____,
C.F./P.Iva _____,

in qualità di garante di _____, con la sottoscrizione della presente,

DICHIARA

di essere a conoscenza della Convenzione vigente tra la Banca ed il Confidi e di accettare
che la suddetta garanzia:

- non dà luogo a confideiussione con la garanzia rilasciata dal Confidi
- deve intendersi rilasciata sia a favore della banca che anche nell'interesse del Confidi
....., che pertanto, in caso di pagamento e per quanto pagato, potrà rivalersi nei
confronti del/della sottoscritto/a;



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

RINUNCIA

in ogni caso, in deroga agli articoli 1949 e 1954 c.c., ad avvalersi di ogni diritto di regresso, surroga e/o rivalsa nei confronti del Confidi ".....", nonché verso i soci di quest'ultimo.

Luogo e data

Firma.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare in modo espresso ed esplicito la suddetta rinuncia.

Luogo e data

Firma

.....



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

**ALLEGATO "H" ALL'ACCORDO QUADRO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL
CONFIDI**

**OPERAZIONI FONDO LEGGE 108/1996
(N. B. – DA VARIARE IN DIPENDENZA DEI SINGOLI REGOLAMENTI INTERNI ADOTTATI DAI CONFIDI)**

Premesso che

- A. Il CONFIDI ha costituito uno specifico fondo da utilizzarsi per il rilascio di Garanzie a fronte dei Finanziamenti Antiusura, e gestito separatamente da eventuali altri fondi rischi ordinari (il "Fondo Speciale Antiusura");
- B. la BANCA ha aderito alla convenzione sottoscritta a Roma il 31 luglio 2007 tra il Ministero dell'Interno, BANCA d'Italia, ABI e altri soggetti, per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura (la "Convenzione");
- C. in tale ambito è comune interesse delle Parti disciplinare nel presente Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo Quadro, i Finanziamenti previsti nell'ambito dello stesso mediante l'inserimento di speciali linee di Finanziamento rateizzato aventi le caratteristiche previste dall'art. 15 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e denominati "Finanziamenti Antiusura".

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE, DEFINIZIONI E CRITERI INTERPRETATIVI

Il presente Allegato "F" costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

2. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E DEL FONDO SPECIALE ANTIUSURA

- 2.1 La Garanzia prestata dal CONFIDI (la "Garanzia") complessivamente sarà pari all'80% (ottanta) di quanto dovuto per capitale e interessi contrattuali, il tutto sino alla concorrenza massima di un importo pari all'80% del capitale finanziato con le seguenti modalità:
 - 5% (cinque) a valere sul Patrimonio di CONFIDI;
 - 75 % (settantacinque) a valere sul Fondo Antiusura.
- 2.2 Il Fondo Speciale Antiusura è riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 (le "Garanzie Antiusura") e a valere su di esso il CONFIDI non potrà rilasciare Garanzie Antiusura relative a Finanziamenti Antiusura per un importo superiore a (.....) volte (la sua consistenza, restando inteso che, laddove il Fondo Speciale Antiusura fosse destinato a garantire anche finanziamenti erogati da altre banche aventi le caratteristiche di cui all'art. 15 della Legge 108/1996, il CONFIDI dovrà rispettare tale soglia con riferimento a tutti i finanziamenti antiusura garantiti dal CONFIDI stesso.
- 2.3 Il Fondo Speciale Antiusura sarà alimentato dai contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro o da altri enti pubblici.
- 2.4 CONFIDI si impegna a trasmettere trimestralmente alla BANCA i dati relativi alla consistenza del Fondo Speciale Antiusura nonché i dati relativi alle esposizioni del Fondo Speciale Antiusura anche in relazione alle garanzie rilasciate ad altre banche.
- 2.5 CONFIDI si impegna a monitorare costantemente la consistenza del Fondo Speciale Antiusura. Nel caso di incapienza dello stesso, intendendo con ciò il mancato rispetto della



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

soglia sopra indicata nel comma 2.2 che precede, il CONFIDI bloccherà immediatamente l'erogazione di nuovi finanziamenti a valere su tale fondo e darà comunicazione di ciò alle Banche convenzionate.

3. CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI ANTIUSURA

- 3.1** Le forme tecniche, l'importo massimo, il tasso di riferimento e il relativo spread, la durata nonché la periodicità di rimborso dei Finanziamenti Antiusura sono contenuti nell'Allegato 1.
- 3.2** L'accesso ai Finanziamenti Antiusura potrà essere consentito alle Imprese che beneficino delle condizioni previste da leggi o altri provvedimenti e a cui sia stata rifiutata, da parte del sistema Bancario, una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 (cinquanta) per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità di CONFIDI al rilascio delle garanzie.
- 3.3** Vanno inoltre rispettate le condizioni previste nella Circ. 6915 del 27/01/2010 e nella Circ. 1/2015 del 17/07/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché quelle contenute nelle normative o circolari sul tema di successiva emanazione.
- 3.4** L'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3.3 dovrà essere verificata dal CONFIDI.

4. OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE

- 4.1** La BANCA, in virtù dell'adesione alla Convenzione, si impegna:
 - (i) ad individuare, all'interno della propria organizzazione, le figure dei referenti aventi il compito di seguire l'iter istruttorio specifico dei Finanziamenti Antiusura assistiti da Garanzie Antiusura, e di interloquire con il CONFIDI;
 - (ii) ad istruttoria ultimata, e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione necessaria, a comunicare al CONFIDI l'esito dell'istruttoria del finanziamento medesimo;
 - (iii) nell'ambito dell'istruttoria per i Finanziamenti, e fermo restando che la valutazione del merito creditizio sarà svolta ad insindacabile giudizio della BANCA, a non considerare quale motivo ostativo alla concessione del Finanziamento Antiusura, la condizione di protestato.

5. INADEMPIMENTO DELL'IMPRESA ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- 5.1** I termini e le modalità degli adempimenti che la BANCA e il CONFIDI dovranno porre in essere in caso di inadempimento dell'Impresa rimangono i medesimi di cui all'Accordo Quadro.
- 5.2** Analogamente, anche per l'escussione, la liquidazione della Garanzia e la gestione dei recuperi sulla Garanzia liquidata, i termini e le modalità degli adempimenti che la BANCA e il CONFIDI dovranno porre in essere, sia con riguardo alle Garanzie a valere sul Fondo Speciale Antiusura che sul Patrimonio del CONFIDI medesimo, rimangono i medesimi di cui all'Accordo Quadro.

6. ENTRATA IN VIGORE

- 6.1** L'Accordo Integrativo si concluderà mediante scambio di corrispondenza commerciale e dunque si intenderà perfezionato nel momento in cui CONFIDI avrà ricevuto dalla BANCA l'accettazione del presente Accordo Integrativo debitamente sottoscritto.
- 6.2** A far tempo dalla sottoscrizione dell'Accordo Integrativo, il CONFIDI non potrà più rilasciare nuove garanzie a favore della BANCA in forza di precedenti convenzioni (ove esistenti) riguardanti i finanziamenti di cui all'art. 15 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, fermo restando che le garanzie rilasciate dal CONFIDI in forza di tali convenzioni, antecedentemente alla data



ConfeserFIDI

Società Finanziaria art. 106 TUB

di sottoscrizione del presente Accordo Integrativo, saranno regolate dalle norme a suo tempo stabilite con le predette convenzioni fatto salvo per quanto concerne il valore del moltiplicatore del fondo speciale antiusura ivi previsto che sarà pari alla misura indicata nell'art. 2.1 del presente Accordo Integrativo.

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo integrativo si fa riferimento alla Convenzione sottoscritta ai fini antiusura in data 31 luglio 2007 tra il Ministero dell'Interno e vari Enti e Associazioni, nonché alle norme dell'Accordo Quadro cui il presente documento è allegato (queste ultime solo se non contrastanti con il presente Allegato).

Allegati:

1 – Caratteristiche e Forme Tecniche convenzionate (cfr All. C)